

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 295



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

57° anno

11 ottobre 2014

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1067/2014 della Commissione, del 3 ottobre 2014, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione** 1
- ★ **Regolamento (UE) n. 1068/2014 della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito** 45
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1069/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di detenzione relativo al premio per vacca nutrice per l'anno 2014 in Spagna** 47
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1070/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2009 della Commissione per quanto concerne il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da *Aspergillus niger* (DSM 18404) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE) ⁽¹⁾** 49
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 1071/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia** 51
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1072/2014 della Commissione, del 10 ottobre 2014, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli** 55

DECISIONI

2014/705/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativa alla nomina di un membro titolare del Regno Unito del Comitato economico e sociale europeo** 57

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2014/706/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 2014, relativa alla nomina di un membro titolare del Regno Unito del Comitato economico e sociale europeo** 58

2014/707/PESC:

- ★ **Decisione EULEX KOSOVO/2/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 9 ottobre 2014, relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX Kosovo** 59

2014/708/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2014, che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di determinate regioni della Polonia [notificata con il numero C(2014) 7141]⁽¹⁾** 60

2014/709/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione [notificata con il numero C(2014) 7222]⁽¹⁾** 63

RACCOMANDAZIONI

2014/710/UE:

- ★ **Raccomandazione della Commissione, del 9 ottobre 2014, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica⁽¹⁾** 79

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1067/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2014

che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 104,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione ⁽²⁾, occorre stabilire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione.
- (2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono presentare alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché a fini di sorveglianza e di previsione, sono attualmente stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'esercizio finanziario 2015. Occorre quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanziario.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione, sono definiti negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici di bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR (GUL 171 del 23.6.2006, pag. 90).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 della Commissione, del 15 ottobre 2013, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GUL 275 del 16.10.2013, pag. 7).

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2014.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

TABELLA DELLE «X»
Esercizio finanziario 2015

2015	A↓	2014	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A
05020101	1000	05020101	1000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020101	1003	05020101	1003	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020102	1011	05020102	1011																																			
05020102	1012	05020102	1012																																			
05020102	1013	05020102	1013																																			
05020102	1014	05020102	1014																																			
05020199	1021	05020199	1021	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X		X			
05020199	1022	05020199	1022	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X			X	X	X	X	X	X	X	X	
05020199	1090	05020199	1090	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X							X	X		
05020201	1850	05020201	1850	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020300	3010	05020300	3010	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020300	3011	05020300	3011	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020300	3012	05020300	3012	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020300	3013	05020300	3013	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020300	3014	05020300	3014	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020499	3100	05020499	3100	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X							X			X			X			X		
05020499	3119	05020499	3119	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020501	1100	05020501	1100	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X			

2015	A↓	2014	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B	
05020101	1000	05020101	1000				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020101	1003	05020101	1003				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020102	1011	05020102	1011																																			
05020102	1012	05020102	1012																																			
05020102	1013	05020102	1013																																			
05020102	1014	05020102	1014																																			
05020199	1021	05020199	1021			X																																
05020199	1022	05020199	1022			X	X																															
05020199	1090	05020199	1090																																			
05020201	1850	05020201	1850				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	3010	05020300	3010				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	3011	05020300	3011				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	3012	05020300	3012				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	3013	05020300	3013				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020300	3014	05020300	3014				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020499	3100	05020499	3100			X																																
05020499	3119	05020499	3119				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020501	1100	05020501	1100				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2015	A↓	2014	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A
05020503	1112	05020503	1112	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X			X	X	X	X	X	X	X	X	
05020508	0000	05020508	0000																																			
05020599	0000	05020599	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X			X			X			X	X	
05020603	0000	05020603	0000	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X							X		X	X			X		X	X	X	
05020603	1239	05020603	1239	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X		X	X			X		X	X	X	
05020605	1211	05020605	1211	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X	X	
05020699	0000	05020699	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X		
05020699	1210	05020699	1210	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020699	1240	05020699	1240	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X		X			X		X	X		
05020703	0000	05020703	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X	
05020799	1401	05020799	1401	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X	X	
05020799	1403	05020799	1403	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X	X	
05020799	1409	05020799	1409	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X		X			
05020803	0000	05020803	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X	X				
05020803	1502	05020803	1502	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X	X				
05020811	0000	05020811	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X					
05020811	1509	05020811	1509	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X					
05020812	0000	05020812	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X	X	

2015	A↓	2014	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B	
05020503	1112	05020503	1112			X	X																															
05020508	0000	05020508	0000																																			
05020599	0000	05020599	0000			X	X																															
05020603	0000	05020603	0000			X																																
05020603	1239	05020603	1239			X																																
05020605	1211	05020605	1211				X				X	X	X	X																								
05020699	0000	05020699	0000																																			
05020699	1210	05020699	1210				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020699	1240	05020699	1240				X				X	X																										
05020703	0000	05020703	0000			X	X																															
05020799	1401	05020799	1401																																			
05020799	1403	05020799	1403																																			
05020799	1409	05020799	1409																																			
05020803	0000	05020803	0000																																			
05020803	1502	05020803	1502																																			
05020811	0000	05020811	0000																																			
05020811	1509	05020811	1509																																			
05020812	0000	05020812	0000			X	X																															

2015	A↓	2014	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A
05020899	0000	05020899	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X		X													X	X		
05020899	1500	05020899	1500	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X					X	X		X			
05020899	1510	05020899	1510	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X					X	X		X			
05020899	1512	05020899	1512	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X	X	X	X	X	
05020899	1515	05020899	1515	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X	X	X	X	X	
05020908	0000	05020908	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X	X	X	X		X
05020999	0000	05020999	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X		X
05020999	1600	05020999	1600	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X		X				
05020999	1610	05020999	1610	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X		X	X		
05020999	1630	05020999	1630	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X		
05020999	1640	05020999	1640	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X			X
05020999	1650	05020999	1650	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X			X
05020999	1690	05020999	1690	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X		
05021001	3800	05021001	3800	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
05021001	3801	05021001	3801	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
05021099	0000	05021099	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X		
05021103	0000	05021103	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X		
05021104	0000	05021104	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X	X		X		X	X		

2015	A↓	2014	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B	
05020899	0000	05020899	0000																																			
05020899	1500	05020899	1500				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020899	1510	05020899	1510				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020899	1512	05020899	1512				X																															
05020899	1515	05020899	1515				X																															
05020908	0000	05020908	0000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
05020999	0000	05020999	0000	X	X	X	X				X	X	X	X																								
05020999	1600	05020999	1600				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05020999	1610	05020999	1610			X				X																												
05020999	1630	05020999	1630			X	X	X	X	X	X	X	X	X																								
05020999	1640	05020999	1640	X	X	X	X			X	X	X	X	X																								
05020999	1650	05020999	1650	X	X	X	X			X																												
05020999	1690	05020999	1690																																			
05021001	3800	05021001	3800			X																																
05021001	3801	05021001	3801			X																																
05021099	0000	05021099	0000																																			
05021103	0000	05021103	0000				X																															
05021104	0000	05021104	0000			X	X																															

2015	A↓	2014	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A
05021199	0000	05021199	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X							X	X		
05021199	1300	05021199	1300	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X		
05021199	1710	05021199	1710	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X		
05021199	1751	05021199	1751	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X			
05021201	2000	05021201	2000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X					X	X		X			
05021201	2001	05021201	2001	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X					X	X		X			
05021201	2002	05021201	2002	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X					X	X		X			
05021201	2003	05021201	2003	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X					X	X		X			
05021202	2011	05021202	2011																																			
05021202	2012	05021202	2012																																			
05021202	2013	05021202	2013																																			
05021204	2030	05021204	2030	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X									X						X	X	X	
05021204	2031	05021204	2031																																			
05021204	2032	05021204	2032																																			
05021204	2033	05021204	2033																																			
05021208	3120	05021208	3120	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X	X	
05021299	0000	05021299	0000																																			
05021299	2050	05021299	2050	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X		X							X						X	X	X	

2015	A↓	2014	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B	
05021199	0000	05021199	0000																																			
05021199	1300	05021199	1300				X				X	X	X	X																								
05021199	1710	05021199	1710			X	X				X	X	X	X																								
05021199	1751	05021199	1751								X	X	X	X																								
05021201	2000	05021201	2000				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05021201	2001	05021201	2001				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05021201	2002	05021201	2002				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05021201	2003	05021201	2003				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05021202	2011	05021202	2011																																			
05021202	2012	05021202	2012																																			
05021202	2013	05021202	2013																																			
05021204	2030	05021204	2030			X																																
05021204	2031	05021204	2031																																			
05021204	2032	05021204	2032																																			
05021204	2033	05021204	2033																																			
05021208	3120	05021208	3120			X	X																															
05021299	0000	05021299	0000																																			
05021299	2050	05021299	2050			X																																

2015	A↓	2014	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A	
05021299	2099	05021299	2099	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X			
05021301	2100	05021301	2100	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X					X	X						
05021302	2110	05021302	2110	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X	X	X				
05021304	2101	05021304	2101	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021399	2126	05021399	2126	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X			X			X			X	X		
05021399	2129	05021399	2129	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X										X			X			X	X		
05021399	2190	05021399	2190	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X							X	X							X	X			
05021501	2300	05021501	2300	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021502	2301	05021502	2301	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X		X	X	X		
05021504	2310	05021504	2310	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021505	2311	05021505	2311	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021506	2320	05021506	2320	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X			X			X						
05021599	0000	05021599	0000	D	D					D		D	D	D		D	D	D	D	D		D					D			D			D						
05021599	2390	05021599	2390	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X			
05030101	0000	05030101	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X					X	
05030102	0000	05030102	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X					X	
05030103	0000	05030103	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X							X	X	
05030104	0000	05030104	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X				X	X	X

2015	A↓	2014	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B	
05021299	2099	05021299	2099																																			
05021301	2100	05021301	2100				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05021302	2110	05021302	2110			X																																
05021304	2101	05021304	2101				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05021399	2126	05021399	2126			X	X																															
05021399	2129	05021399	2129																																			
05021399	2190	05021399	2190																																			
05021501	2300	05021501	2300				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05021502	2301	05021502	2301			X																																
05021504	2310	05021504	2310				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05021505	2311	05021505	2311				X				X		X	X											X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
05021506	2320	05021506	2320																																			
05021599	0000	05021599	0000																																			
05021599	2390	05021599	2390																																			
05030101	0000	05030101	0000	X	X						X	D	D	D	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
05030102	0000	05030102	0000	X	X						X	D	D	D																								
05030103	0000	05030103	0000								X	X	X	X																								
05030104	0000	05030104	0000	X	X		X				X	X	X	X																								

2015	A↓	2014	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A
05030105	0000	05030105	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X	
05030106	0000	05030106	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X					X
05030107	0000			A	A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A		A					A	A		A			A					A
05030199	0000	05030199	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X	X	X
05030206	2120	05030206	2120	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	,	X	X		X					X	X		X			X			X	X	
05030207	2121	05030207	2121	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X	
05030213	2220	05030213	2220	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X	
05030214	2221	05030214	2221	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X	
05030228	1420	05030228	1420	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X	X	
05030236	0000	05030236	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X					
05030239	0000	05030239	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X	
05030240	0000	05030240	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			X			X	X	X
05030242	0000	05030242	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X	X	X
05030244	0000	05030244	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		A	X	X	
05030250	0000	05030250	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X			
05030252	0000	05030252	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X			
05030299	0000	05030299	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X						X	X	X
05030299	0001	05030299	0001	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								X

2015	A↓	2014	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B
05030105	0000	05030105	0000								X	X	X	X																							
05030106	0000	05030106	0000	X	X		X				X	D	D	D																							
05030107	0000			A	A						A																										
05030199	0000	05030199	0000	X	X		X				X	X	X	X																							
05030206	2120	05030206	2120								X	X	X	X																							
05030207	2121	05030207	2121																																		
05030213	2220	05030213	2220								X	X	X	X																							
05030214	2221	05030214	2221																																		
05030228	1420	05030228	1420				X																														
05030236	0000	05030236	0000								X	X	X	X																							
05030239	0000	05030239	0000								X	X	X	X																							
05030240	0000	05030240	0000	X	X		X				X	D	D	D																							
05030242	0000	05030242	0000	X	X		X				X	X	X	X																							
05030244	0000	05030244	0000								X	X	X	X																							
05030250	0000	05030250	0000								X	X	X	X																							
05030252	0000	05030252	0000								X	X	X	X																							
05030299	0000	05030299	0000	X	X		X				X	X	X	X																							
05030299	0001	05030299	0001	X	X						X	X	X	X																							

2015	A↓	2014	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A	
05030299	0004	05030299	0004	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X									X
05030299	0005	05030299	0005	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X	X	X			X		X	X	X	X	
05030299	0008	05030299	0008	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X		
05030299	0009	05030299	0009	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X		
05030299	0010	05030299	0010	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X		
05030299	0018	05030299	0018	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X		
05030299	0019	05030299	0019	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								X	
05030299	0021	05030299	0021	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			X		X	X	X	X	
05030299	0022	05030299	0022	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X			X		X	X		X	
05030299	0023	05030299	0023	D	D	D	D	D	D	D		D	D	D	D	D	D	D	D	D		D					D	D		D			D		D	D		D	
05030299	0024	05030299	0024	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								X	
05030299	0025	05030299	0025	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								X	
05030299	0026	05030299	0026	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								X	
05030299	0041	05030299	0041	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X	X	X	X	
05030299	0043	05030299	0043	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X			X					X	
05030299	0051	05030299	0051	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								X	
05030299	1310	05030299	1310	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								X	
05030299	2125	05030299	2125	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X			X			X			X	X		

2015	A↓	2014	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B
05030299	0004	05030299	0004	X	X		X				X	X	X	X																							
05030299	0005	05030299	0005	X	X		X				X	X	X	X																							
05030299	0008	05030299	0008								X	X	X	X																							
05030299	0009	05030299	0009								X	X	X	X																							
05030299	0010	05030299	0010								X	X	X	X																							
05030299	0018	05030299	0018				X				X	X	X	X																							
05030299	0019	05030299	0019	X	X		X				X	X	X	X																							
05030299	0021	05030299	0021	X	X		X				X	X	X	X																							
05030299	0022	05030299	0022	X	X		X				X	X	X	X																							
05030299	0023	05030299	0023				D				D	D	D	D																							
05030299	0024	05030299	0024	X	X		X				X	X	X	X																							
05030299	0025	05030299	0025	X	X		X				X	X	X	X																							
05030299	0026	05030299	0026	X	X		X				X	X	X	X																							
05030299	0041	05030299	0041	X	X		X				X	X	X	X																							
05030299	0043	05030299	0043	X	X		X				X	X	X	X																							
05030299	0051	05030299	0051	X	X						X	X	X	X																							
05030299	1310	05030299	1310	X	X		X				X	X	X	X																							
05030299	2125	05030299	2125								X	X	X	X																							

2015	A↓	2014	A↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A
05030299	2128	05030299	2128	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X	
05030299	2222	05030299	2222	X	X		X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X			X	X	
05030299	3900	05030299	3900	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X					
05030299	3910	05030299	3910	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X			X		X			
05030300	0000	05030300	0000	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X								
05030900	0000			A	A	A	A	A	A	A		A	A	A		A	A	A	A	A		A					A	A		A			A					
05040114	0000	05040114	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X								X			X		X			
05040501		05040501		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X		X
05046001		05046001		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		X		X
05070106																																						
05070107		05070107																																				
05070200		05070200																																				
67010000	0000	67010000	0000																																			
67020000	0000	67020000	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X															X			
67030000	2071	67030000	2071	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X																

2015	A↓	2014	A↓	F508B	F509A	F510	F511	F531	F532	F533	F600	F601	F602	F603	F700	F702	F703	F703A	F703B	F703C	F707	F707A	F707B	F707C	F800	F800B	F801	F802	F802B	F804	F805	F808	F809	F812	F814	F816	F816B
05030299	2128	05030299	2128								X	X	X	X																							
05030299	2222	05030299	2222								X	X	X	X																							
05030299	3900	05030299	3900																																		
05030299	3910	05030299	3910	X	X						X	X	X	X																							
05030300	0000	05030300	0000																																		
05030900	0000																																				
05040114	0000	05040114	0000			X					X	X	X	X																							
05040501		05040501		X		X					X	X	X	X																							
05046001		05046001		X		X					X	X	X	X																							
05070106																																					
05070107		05070107																																			
05070200		05070200																																			
67010000	0000	67010000	0000																																		
67020000	0000	67020000	0000																																		
67030000	2071	67030000	2071			X	X																														

ALLEGATO II

Specifiche tecniche per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR

INTRODUZIONE

Le specifiche tecniche descritte nel presente allegato si applicano all'esercizio finanziario 2014, iniziato il 16 ottobre 2013.

1. Sistema di trasmissione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere alla Commissione i file e la relativa documentazione tramite il sistema STATEL/eDAMIS. La Commissione finanzia un'unica installazione di STATEL/eDAMIS per Stato membro. La versione più recente di «eDAMIS client» e maggiori informazioni circa l'impiego di STATEL/eDAMIS vanno caricate dal sito web CIRCABC dei fondi agricoli.

2. Struttura dei file

- 2.1. Lo Stato membro deve creare un record per ogni singola componente dei pagamenti e delle entrate del FEAGA/FEASR. Tali componenti sono le singole voci che costituiscono il pagamento al (l'entrata dal) beneficiario.
- 2.2. I record devono avere una struttura unidimensionale (flat file). Se i campi (field) contengono più di un valore, sono necessari record distinti contenenti tutti i campi dati. Occorre accertare che non si verifichino doppi conteggi ⁽¹⁾.
- 2.3. Tutte le informazioni inerenti alla stessa categoria di pagamenti o di entrate devono figurare nel medesimo file. Non sono autorizzati file distinti relativi agli stessi pagamenti (ad esempio per gli operatori o le ispezioni, oppure per i dati di base e quelli riguardanti le misure).
- 2.4. I file devono presentare le seguenti caratteristiche:

Il primo record del file (riga di intestazione) contiene la descrizione del file. I nomi dei campi iniziano con una «F» seguita dal numero del campo utilizzato nell'allegato I («tabella delle X»). Sono ammessi solo i nomi dei campi che figurano in detto allegato.

I successivi record del file sono costituiti da dati (righe di dati), nell'ordine indicato nel primo record che descrive la struttura del file.

I campi sono separati da un punto e virgola («;»). La riga di intestazione e le righe di dati devono contenere lo stesso numero di punti e virgole. Nelle righe di dati, gli spazi vuoti sono indicati con un doppio punto e virgola («;;») all'interno del record e con un unico punto e virgola («;») alla fine del record.

I record hanno lunghezza variabile. Ogni record si conclude con il codice «CR LF» («Carriage Return — Line Feed») (esadecimale: «0D 0 A»). La riga di intestazione non termina mai con un «;». Le righe di dati terminano con un «;» solo se l'ultimo campo è vuoto.

Il file è in codice ASCII secondo la seguente tabella. Non sono ammessi altri codici (quali EBCDIC, TAR, ZIP ecc.).

Codice	Stato membro
ISO 8859-1	BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e GB
ISO 8859-2	CZ, HR, HU, PL, RO, SI e SK
ISO 8859-3	MT
ISO 8859-5	BG
ISO 8859-7	GR e CY
ISO 8859-13	EE, LV e LT

⁽¹⁾ Nota: leggere in primo luogo la premessa concernente le «quantità» nel capitolo 5 dell'allegato III.

Campi numerici:

simbolo del decimale: «,»

segno («+» o «-») in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre; per i numeri positivi il segno «+» è facoltativo;

Numero fisso di decimali (i dettagli figurano nell'allegato III).

nessuno spazio intermedio; nessun separatore o altro segno per le migliaia.

Campo data: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

Codice bilancio (campo F109) nel formato richiesto senza spazi: «99999999999999» (in cui «9» rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9).

Non sono ammesse virgolette («») all'inizio o alla fine dei record. I dati testuali non devono contenere il separatore «;».

Per tutti i campi: nessuno spazio a sinistra delle stringhe, nessuno spazio a destra delle stringhe.

Un file conforme alle norme suesposte si presenterà secondo la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2013):

F100;F101;F106;F107;F108;F109

BE01;154678;+152.50;EUR;20130715;050201011000016

BE01;024578;-1000.00;EUR;20130905;050208031502013

BE01;154985;9999.20;EUR;20130101;050205011100012

BE01;100078;+152.75;EUR;20130331;050208110000009

BE01;215452;+0.50;EUR;20130615;050201011000016 (NB: +0.50 e non +.50)

ecc.

(altre righe di dati con campi nel medesimo ordine).

- 2.5. I file di dati con le caratteristiche indicate al punto 2.4 saranno trasmessi con il tipo di invio «X-TABLE-DATA» (cfr. «eDAMIS client»).
- 2.6. Il programma che consente di verificare il formato dei file prima del loro invio alla Commissione («WinCheckCsv») è contenuto nel programma di trasmissione dei dati («eDAMIS client»). Gli organismi pagatori sono invitati a caricare il programma di verifica separatamente da CIRCABC a fini di convalida off-line.

3. Dichiarazione Annuale

- 3.1. L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file con la dichiarazione annuale per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti per ciascun organismo pagatore. Il file recante la dichiarazione annuale deve contenere gli importi totali per organismo pagatore unitamente ai codici bilancio e ai codici valuta per le misure FEAGA e FEASR [articolo 6, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 885/2006].
- 3.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):
- a) F100: codice organismo pagatore
 - b) F109: codice bilancio
 - c) F106: importo espresso nel codice valuta F107
 - d) F107: codice valuta

- 3.3. Un file conforme alle norme suesposte si presenterà secondo la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2013):

F100;F109;F106;F107

BE01;050201021014001;218483644.90;EUR

BE01;050203003010001;29721588.82;EUR

BE01;050203003011001;26099931.75;EUR

BE01;050204013100157;20778423.44;EUR

BE01;050204013100160;16403776.45;EUR

BE01;050207011403031;8123456.45;EUR

ecc. ⁽¹⁾

- 3.4. I file recanti la dichiarazione annuale vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio «ANNUAL-DECLARATION».

4. Spiegazione delle differenze

- 4.1. Qualora vi siano differenze tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione mensile o trimestrale o i dati della tabella delle X, l'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file contenente la spiegazione delle differenze per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti contenenti la spiegazione delle differenze per ciascun organismo pagatore. Tali file devono spiegare, tramite codici standard, la differenza per codice bilancio tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione mensile (T104) o tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione trimestrale (SFC2007 — periodo di programmazione del FEASR 2007-2013); la differenza per codice bilancio e/o aspetto specifico tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione trimestrale (SFC2014 — periodo di programmazione del FEASR 2014-2020) o tra la dichiarazione annuale e la somma dei record (Σ F106) dei dati della tabella delle X.
- 4.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):
- a) F100: codice organismo pagatore
 - b) F109: codice bilancio
 - c) Exco: codice spiegazione-riconciliazione
 - d) F106: importo della differenza spiegata in euro.
- 4.3. Il codice spiegazione-riconciliazione deve essere espresso da un codice corrispondente all'elenco che figura in appresso. Per differenze relative a dichiarazioni per il periodo di programmazione 2007-2013 del FEAGA o del FEASR il codice spiegazione può essere indicato una sola volta per codice bilancio (F109).

Per differenze relative a dichiarazioni di spesa per il periodo di programmazione 2014-2020 del FEASR il codice spiegazione (quale figura nell'elenco che segue — codici da B01 a B99) deve essere integrato da 2 cifre supplementari corrispondenti alla rispettiva priorità dell'Unione e al rispettivo aspetto prioritario di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (p.es.: **4c** per differenze connesse all'aspetto prioritario «prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi») ⁽³⁾. Nel caso di aspetti prioritari non esplicitamente descritti all'articolo 5, le 2 cifre supplementari da utilizzare sono «yy». Le differenze di spesa non connesse ad aspetti prioritari vanno identificate mediante l'aggiunta di «zz».

Codice FEAGA	A) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (= MENO) alla dichiarazione mensile (T104)]
A01	Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA tramite la dichiarazione annuale)
A02	Errore di arrotondamento
A03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)
A04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nel T104)

⁽¹⁾ I codici bilancio per i quali non sono dichiarate spese non devono figurare nel file della dichiarazione annuale.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽³⁾ Una combinazione corretta potrebbe essere, ad esempio, **B011a** per differenze connesse ad errori amministrativi in relazione a spese pagate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

A05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nel T104 ma non nella dichiarazione annuale)
A06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
A07	Rettifica per pagamento tardivo
A08	Errore di massimale (rettifica in quanto la spesa ha superato il massimale)
A09	Compensazione di un importo non recuperabile
A10	Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)
A11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
A12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
A13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
A20	Rettifiche di conformità
A21	Adeguamento dei diritti
A22	Modulazione non dichiarata
A23	Rettifiche del tasso di cambio
A90	Ammasso pubblico (tabelle P-STO — 13° periodo)
A99	Altro errore
Codice FEASR	B) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (= MENO) alla dichiarazione trimestrale (SFC2007– SFC2014)]
B01	Errore amministrativo (importi in sospeso già recuperati ma non ancora dedotti nelle dichiarazioni trimestrali nel corso del periodo di riferimento e accreditati al FEASR tramite la dichiarazione annuale)
B02	Errore di arrotondamento
B03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio e/o aspetto prioritario errato)
B04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella dichiarazione trimestrale)
B05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione trimestrale ma non nella dichiarazione annuale)
B06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
B11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
B12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
B13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
B14	Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)
B15	Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione trimestrale)
B16	Differenza dovuta al tasso di cofinanziamento nella dichiarazione trimestrale
B23	Rettifiche del tasso di cambio
B99	Altro errore

Codice della tabella delle X	C) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (= MENO) alla tabella delle X (FEAGA e FEASR)]
C01	Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA/FEASR tramite la dichiarazione annuale)
C02	Errore di arrotondamento
C03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)
C04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella tabella delle X)
C05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella tabella delle X ma non nella dichiarazione annuale)
C06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
C07	Rettifica per pagamento tardivo nella dichiarazione annuale (DA)
C08	Errore di massimale (rettifica nella DA in quanto la spesa ha superato il massimale)
C09	Compensazione di un importo non recuperabile
C10	Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)
C11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
C12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
C13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
C14	FEASR: errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)
C15	FEASR: errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella tabella delle X)
C20	Rettifiche di conformità
C21	Adeguamento dei diritti
C22	Modulazione non dichiarata
C23	Rettifiche del tasso di cambio
C24	FEAGA — Trattenuta del 25 % sugli importi risultanti dalla condizionalità ⁽¹⁾
C25	FEAGA — Trattenuta del 20 % sugli importi recuperati a seguito di irregolarità ⁽²⁾
C98	Dati non richiesti della tabella delle X
C99	Altro errore

⁽¹⁾ Articolo 25 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

⁽²⁾ Articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

4.4. Un file conforme alle norme suesposte si presenterà secondo la seguente struttura (esempio per l'esercizio finanziario 2014):

F100;F109;Exco;F106

AT01;050207991403011;A03;+505.90

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 505,90 EUR l'importo (erroneamente) dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104].

AT01;050208120000021;A03;-505.90

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 505,90 EUR all'importo (erroneamente) dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104].

AT01;050302062120054;A01;-125.80

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 125,80 EUR all'importo dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104] a causa della rettifica per «errori amministrativi».

AT01;050302072121141;C04;+31.05

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 31,05 EUR l'importo dichiarato nella tabella delle X a causa di un errore di separazione.

AT01;050460010153201;B014a;-100.00

AT01;050460010153201;B014c;-50.00

A causa di errori amministrativi, l'importo dichiarato per la misura 015 nella dichiarazione annuale è inferiore di 150,00 EUR agli importi comunicati con le dichiarazioni trimestrali [SFC2014]. Si sono verificati un errore amministrativo di 100,00 EUR su un'operazione imputata all'aspetto prioritario 4a e un secondo errore amministrativo su un pagamento nell'ambito dell'aspetto prioritario 4c.

Il codice per indicare gli errori amministrativi è integrato da 2 cifre indicanti l'aspetto prioritario (unicamente per il periodo di programmazione 2014 — 2020).

AT01;050302072121142;C05;-81.00

AT01;050405011321001;B02;+3.04

AT01;050405013211001;C15;+3075.07

AT01;050405013211001;C14;-688.23

ecc.

- 4.5. I file relativi alla «spiegazione delle differenze» vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio «DIFFERENCE-EXPLANATION».

5. Documentazione (elenco dei codici)

- 5.1 Qualora siano utilizzati dei codici per i campi, per i quali l'allegato III non impone codici standard, l'organismo di coordinamento dello Stato membro trasmette un elenco di codici per ciascun organismo pagatore tramite STATEL/eDAMIS, al fine di spiegare tutti i codici utilizzati.
- 5.2 Questo elenco di codici può essere redatto come una comune lettera in cui sono chiaramente indicati l'identità dell'organismo pagatore e il nome o l'unità amministrativa del destinatario.
- 5.3 «eDAMIS client» contiene un tipo di invio specifico per questo tipo di trasmissione tabulare, ossia «CODE-LIST».

6. Trasmissione dei dati

L'organismo di coordinamento deve trasmettere tutti i file in un unico invio.

Se l'organismo di coordinamento nota che sono stati trasmessi dati falsi o che si è verificato un problema in fase di trasmissione, deve informarne immediatamente la Commissione e specificare tutti i file che contengono informazioni inesatte, chiedendo quindi alla Commissione di sopprimerli. In seguito, per evitare una sovrapposizione di record o di file, l'organismo di coordinamento deve inviare i file corretti per sostituire interamente le informazioni inesatte precedentemente inviate.

ALLEGATO III

«PROMEMORIA»

Esercizio finanziario 2015

INDICE

1.	Dati relativi ai pagamenti	28
1.1.	F100: nome dell'organismo pagatore	28
1.2.	F101: numero di riferimento del pagamento	28
1.3.	F103: tipo di pagamento	28
1.4.	F105: pagamento soggetto a sanzione	28
1.5.	F105B: condizionalità: riduzione o esclusione dai pagamenti	28
1.6.	F105C: importo non pagato (in euro): riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco	29
1.7.	F106: importo in euro	29
1.8.	F106 A: spesa pubblica in euro	29
1.9.	F107: unità monetaria	29
1.10.	F108: data del pagamento	29
1.11.	F109: codice bilancio	30
1.12.	F110: campagna di commercializzazione, anno civile o periodo	30
2.	Dati relativi al beneficiario (richiedente)	30
2.1.	F200: codice di identificazione	30
2.2.	F201: nome	30
2.3.	F202 A: indirizzo del richiedente (via e numero)	30
2.4.	F202B: indirizzo del richiedente (codice postale internazionale)	30
2.5.	F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)	30
2.6.	F205: azienda situata in regione svantaggiata	30
2.7.	F207: regione e sottoregione dello Stato membro	30
2.8.	F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio	31
2.9.	F221: nome dell'organismo intermedio	31
2.10.	F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)	31
2.11.	F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)	31
3.	Dati relativi alla dichiarazione/domanda	31
3.1.	F300: numero della dichiarazione/domanda	31
3.2.	F300B: data della dichiarazione/domanda	31
3.3.	F301: numero di contratto/progetto (se del caso)	31
3.4.	F304: ufficio responsabile	31
3.5.	F305: numero di certificato/licenza	31
3.6.	F306: data di rilascio del certificato/della licenza	32

3.7.	F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi	32
4.	Dati relativi alla cauzione	32
4.1.	F402: importo in euro della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara)	32
5.	Dati relativi al prodotto	32
5.1.	F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale	32
5.2.	F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari ecc.)	32
5.3.	F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)	32
5.4.	F508 A: superficie indicata nella domanda di pagamento	33
5.5.	F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento	33
5.6.	F509 A: superficie erroneamente dichiarata	33
5.7.	F510: numero di regolamento (UE) ed articolo	33
5.8.	F511: tasso di aiuto FEAGA per unità (in euro)	33
5.9.	F531: titolo alcolometrico volumico totale	33
5.10.	F532: titolo alcolometrico volumico naturale	33
5.11.	F533: zona viticola	33
6.	Dati relativi alle ispezioni	34
6.1.	F600: ispezione in loco	34
6.2.	F601: data dell'ispezione	34
6.3.	F602: domanda ridotta	35
6.4.	F603: motivi della riduzione	35
7.	Dati relativi ai diritti all'aiuto	35
7.1.	F700: importo in euro del diritto all'aiuto	35
7.2.	F702: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento	35
	A) Diritti all'aiuto basati sulla superficie (diritti normali)	35
7.3.	F703: importo in euro del diritto all'aiuto	35
7.4.	F703A: superficie indicata nella domanda di pagamento	35
7.5.	F703B: superficie determinata	36
7.6.	F703C: superficie non riscontrata	36
	B) Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari	36
7.7.	F707: importo in euro del diritto all'aiuto	36
7.8.	F707A: numero di unità di bestiame (UB) nel periodo di riferimento	36
7.9.	F707B: numero di UB dichiarate	36
7.10.	F707C: numero di UB determinate	36
8.	Dati complementari per le restituzioni all'esportazione	36
8.1.	F800: peso netto/quantità	36
8.2.	F800B: unità di misura per il campo F800	37
8.3.	F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)	37
8.4.	F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali	37
8.5.	F802B: ufficio doganale di uscita	37
8.6.	F804: codice di restituzione all'esportazione	38

8.7.	F805: codice di destinazione	38
8.8.	F808: data della fissazione anticipata	38
8.9.	F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)	38
8.10.	F812: eventuale gara (fissazione anticipata)	38
8.11.	F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)	38
8.12.	F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione	38
8.13.	F816B: data di esportazione dal territorio dell'Unione	38

Osservazione generale: significato dei codici X, A e D utilizzati nell'allegato I

Tutte le informazioni contrassegnate da «X» o «A» sono obbligatorie.

«X» = dato già compreso nel regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013.

«A» = dato da aggiungere rispetto al regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013.

«D» = dato da sopprimere rispetto al regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2013.

Qualora una richiesta di dati non sia pertinente in determinate circostanze o per lo Stato membro interessato, indicare un valore nullo (NULL), rappresentato da due punti e virgola consecutivi (;;) nel file in formato CSV, o il valore zero (0.00).

1. DATI RELATIVI AI PAGAMENTI

Osservazione preliminare in questa sezione, per «pagamento» si intendono i pagamenti e le entrate del FEAGA e del FEASR.

1.1. F100: nome dell'organismo pagatore

Formato richiesto: da codificare (cfr. l'elenco aggiornato dei codici F100 in CAP-ED):

<https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

1.2. F101: numero di riferimento del pagamento

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore. I ritiri effettuati a motivo di aiuti alimentari non vanno considerati vendite di prodotti in regime d'intervento. Nel caso specifico F101 non va compilato.

1.3. F103: tipo di pagamento

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere corrispondente a uno dei seguenti codici:

Codice	Significato
0	Aiuto alimentare
1	Anticipo
2	Pagamento finale (primo e unico pagamento o saldo in seguito ad anticipo o pagamento normale della restituzione all'esportazione)
3	Recupero/rimborso (in seguito a sanzione)/rettifica
4	Entrata (non preceduta da anticipo o pagamento finale)
5	Prefinanziamento della restituzione all'esportazione
6	Nessuna operazione finanziaria
7	Pagamento parziale

1.4. F105: pagamento soggetto a sanzione

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

1.5. F105B: condizionalità: riduzione o esclusione dai pagamenti

Per il FEAGA, il campo F105B deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse (importo negativo) in applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 73/2009 [ora articolo 97 del regolamento (UE)

n. 1306/2013)]. Questo importo negativo (in euro), derivante dal sistema di controllo della condizionalità, deve essere indicato solo una volta per beneficiario di aiuti diretti. Esso si riferisce alla riduzione del 100 % applicata all'agricoltore, cioè senza la trattenuta del 25 % di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 73/2009 [ora articolo 100 del regolamento (UE) n. 1306/2013].

Per il FEASR il campo si riferisce alla spesa pubblica e deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse (importo negativo) in applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽¹⁾ [ora regolamento (UE) n. 1306/2013]. Questo importo negativo (in euro), derivante dal sistema di controllo della condizionalità, deve essere indicato solo una volta per beneficiario in base ai corrispondenti codici bilancio FEASR.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.6. F105C: importo non pagato (in euro): riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco

Il campo deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse sulla base di controlli amministrativi e/o in loco a norma della regolamentazione nel settore di cui trattasi. Per il FEASR il campo si riferisce alla spesa pubblica. L'importo (negativo) che risulta dai controlli amministrativi e/o in loco deve essere indicato nel campo F105C per ciascuna voce di bilancio per cui si è proceduto a una riduzione/esclusione. Questo importo negativo (in euro) deve essere indicato solo una volta per beneficiario.

L'importo derivante dalla condizionalità deve essere indicato nel campo F105B e di conseguenza non deve far parte dell'importo (negativo) da indicare nel campo F105C.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.7. F106: importo in euro

Importo di ciascun singolo elemento del pagamento in euro.

Gli importi del campo F106 si riferiscono unicamente alle spese del FEAGA e del FEASR. Le spese nazionali non devono figurare in questa voce.

Per il FEAGA, la somma di tali importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere agli importi dichiarati nella tabella 104.

Per il FEASR, la somma di tali importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere agli importi calcolati nelle dichiarazioni di spesa trimestrali per lo stesso periodo.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.8. F106 A: spesa pubblica in euro

Importo di qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di interventi, proveniente dal bilancio dello Stato membro, di enti pubblici territoriali o dell'Unione europea, e qualsiasi spesa analoga.

La somma di tali importi (F106 A) per codice bilancio (F109) deve corrispondere, in linea di principio, agli importi dichiarati come spese pubbliche nelle dichiarazioni di spesa trimestrali per lo stesso periodo.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.9. F107: unità monetaria

Formato richiesto: EUR

1.10. F108: data del pagamento

La data che determina il mese della dichiarazione al FEAGA/FEASR.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

1.11. F109: codice bilancio

Per il FEAGA si deve riportare il codice completo del bilancio basato sulle attività, comprendente il titolo, il capitolo, l'articolo, la voce e la sottovoce.

Per la linea 05040501 del bilancio FEASR, le sottovoci devono essere indicate come descritto nella sezione 1.2 dell'allegato IV.

Per la linea 05046001 del bilancio FEASR, le sottovoci devono essere indicate come descritto nella sezione 2.2 dell'allegato IV.

Formato ABB richiesto senza spazi: «99999999999999», in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.12. F110: campagna di commercializzazione, anno civile o periodo

Per i prodotti in regime di intervento, la campagna a cui appartengono o il periodo contingente al quale vanno attribuiti.

Per le misure d'investimento del FEASR, si tratta dell'anno civile di presentazione della prima domanda di sostegno finanziario. Per gli impegni pluriennali, relativi, ad esempio, a misure basate sulla superficie o sugli animali, si tratta dell'anno civile in cui ha inizio l'impegno.

2. DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO (RICHIEDENTE)

Osservazione preliminare: i campi F200, F201, F202 A, F202B e F202C devono essere sempre utilizzati per identificare il beneficiario di un pagamento, cioè il beneficiario finale. I campi F220, F221, F222B e F222C possono essere utilizzati soltanto se il pagamento è versato al beneficiario tramite un organismo intermedio. Il campo F207 è correlato unicamente al campo F200.

2.1. F200: codice di identificazione

Codice di identificazione unico e individuale attribuito a ciascun richiedente a livello di Stato membro per tutti i pagamenti effettuati nell'ambito del FEAGA e del FEASR.

2.2. F201: nome

Cognome e nome del richiedente o nome dell'impresa.

2.3. F202 A: indirizzo del richiedente (via e numero)

2.4. F202B: indirizzo del richiedente (codice postale internazionale)

2.5. F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)

2.6. F205: azienda situata in regione svantaggiata

In questo campo vanno indicati gli aiuti concessi ad aziende in zone svantaggiate.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

2.7. F207: regione e sottoregione dello Stato membro

Il codice della regione e della sottoregione (NUTS 3) è definito dalle attività principali dell'azienda del beneficiario a cui è erogato il pagamento.

Si deve indicare il codice «regione extra» (MSZZZ) solo nei casi in cui non esista un codice NUTS 3.

Formato richiesto: codice NUTS 3 quale indicato nell'elenco dei codici F207 in CAP-ED: <https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

2.8. F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio

Codice di identificazione unico e individuale attribuito agli organismi intermedi a livello di Stato membro. Il pagamento è versato al beneficiario tramite l'organismo intermedio, cioè tramite ciascuna delle istituzioni intermedie o direttamente a questo organismo.

2.9. F221: nome dell'organismo intermedio

Nome dell'organismo.

2.10. F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)

2.11. F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)

3. DATI RELATIVI ALLA DICHIARAZIONE/DOMANDA

3.1. F300: numero della dichiarazione/domanda

Serve per rintracciare la dichiarazione/domanda negli archivi degli Stati membri. Deve trattarsi di un numero unico per interventi sui mercati agricoli, aiuti diretti e sviluppo rurale che garantisca l'identificazione chiara del numero della dichiarazione/domanda nel sistema contabile.

3.2. F300B: data della dichiarazione/domanda

Data di ricevimento della dichiarazione/domanda da parte dell'organismo pagatore o di uno dei suoi organismi delegati (compresi eventuali uffici regionali o distaccati).

Nel caso di pagamenti effettuati nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, la data della domanda è quella indicata all'articolo 37, lettera b), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione ⁽¹⁾.

Nel caso delle misure di sviluppo rurale soggette alla parte II, titolo I, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione ⁽²⁾, la data della dichiarazione si riferisce alla domanda di pagamento di cui all'articolo 8 di detto regolamento. Nel caso delle misure di sviluppo rurale di cui alla parte II, titolo II, del regolamento (UE) n. 65/2011, la data della domanda si riferisce alla domanda di pagamento quale definita all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento.

Formato richiesto: «AAAAMMG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

3.3. F301: numero di contratto/progetto (se del caso)

Per le misure e i programmi del FEASR, a ciascun progetto deve essere attribuito un numero di identificazione unico.

3.4. F304: ufficio responsabile

Si tratta dell'ufficio responsabile del controllo amministrativo e dell'autorizzazione dei pagamenti, ad esempio la Regione. Questa informazione è tanto più importante quanto più è decentrata la gestione del regime.

3.5. F305: numero di certificato/licenza

«N» = no, se non pertinente.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo (GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).

3.6. **F306: data di rilascio del certificato/della licenza**

Questo campo deve essere compilato se nel campo F305 è indicato un numero di certificato/licenza.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

3.7. **F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi**

Solo se diverso da quello sub F304.

4. DATI RELATIVI ALLA CAUZIONE

4.1. **F402: importo in euro della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara)**

In caso di anticipi nel settore vitivinicolo (voce di bilancio 05020908) occorre indicare l'importo della cauzione depositata.

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5. DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Premessa concernente le quantità: di norma le quantità, le superfici o il numero di animali vanno comunicati solo una volta. In caso di pagamento di un anticipo seguito dal pagamento del saldo, la quantità va indicata nel record dell'anticipo. Ciò vale anche quando l'anticipo e il saldo sono imputati a sottovoci di bilancio diverse (anticipi e saldo). Modifiche di quantità, superfici o numero di animali vanno riportate nei record del saldo o dei pagamenti successivi. Quanto ai recuperi, se l'importo richiesto viene ridotto a causa di quantità, superfici o numero di animali inesatti, la modifica della quantità va indicata con il segno meno.

5.1. **F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale**

Gli Stati membri devono redigere i loro specifici elenchi di codici, che vanno spiegati nella nota esplicativa dei file di pagamento.

Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voci di bilancio 05040501 e 05046001), deve essere eventualmente indicato un codice per ciascuna sottomisura attuata (ad esempio, tipo di misura agroambientale).

Per le restituzioni all'esportazione: F500 è richiesto soltanto se F804 contiene ingredienti per i quali è fissata una restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve indicare il codice della merce (il codice NC a otto cifre riportato nella casella 33 del Documento Amministrativo Unico — DAU) per i prodotti non compresi nell'allegato I, o il codice prodotto per i prodotti agricoli trasformati finiti. Nel caso del sostegno specifico quale definito dall'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, indicare la misura per la quale è concesso il sostegno.

5.2. **F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari ecc.)**

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

Per il settore vitivinicolo, i prodotti ottenuti dopo la distillazione devono essere espressi secondo il titolo alcolometrico.

Per tutti gli altri settori, il quantitativo al quale si riferisce il pagamento deve essere espresso nell'unità prevista nel pertinente regolamento come base per il pagamento del premio.

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.3. **F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)**

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.4. F508 A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie cui si riferisce la domanda.

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.5. F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

La superficie per cui è effettuato il pagamento.

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.6. F509 A: superficie erroneamente dichiarata

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.7. F510: numero di regolamento (UE) ed articolo

Per i prodotti in regime d'intervento è richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voce di bilancio 05046001), deve essere eventualmente indicato un codice per la rispettiva priorità dell'Unione (aspetto prioritario) in materia di sviluppo rurale ⁽¹⁾ selezionata.

5.8. F511: tasso di aiuto FEAGA per unità (in euro)

Si deve utilizzare il campo F511 se figurano dati in uno dei campi quantitativi richiesti F502, F508B e F800. Il tasso dell'aiuto deve essere espresso nella stessa unità di misura della quantità indicata.

Formato richiesto: 9....9.999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.9. F531: titolo alcolometrico volumico totale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.10. F532: titolo alcolometrico volumico naturale

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.11. F533: zona viticola

Zona viticola quale definita nell'appendice I dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

Formato richiesto: da registrare con uno dei seguenti codici: A, B, CI, CII, CIIIA, CIIIB.

⁽¹⁾ I codici vanno indicati in conformità dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Ad esempio: codice **1a** per spese destinate a «promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare a stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali».

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

6. DATI RELATIVI ALLE ISPEZIONI

Il numero di ispezioni effettuate e il numero di casi in cui tali ispezioni hanno comportato sanzioni. Qualora si riscontri una perdita del 100 % o un recupero del 100 % del premio, nel campo F108 si deve indicare un pagamento «zero», con la data della decisione.

6.1. F600: ispezione in loco

I «controlli in loco» qui menzionati sono quelli a cui si fa riferimento nei pertinenti regolamenti⁽¹⁾. Essi comprendono visite nelle aziende (codice «F» o codice «C»), e/o controlli mediante telerilevamento (codice «T»), nonché i controlli fisici in loco dei prodotti (codice «G»), i controlli di sostituzione (codice «S») e i controlli di sostituzione specifici (codice «U») per le restituzioni all'esportazione.

Il campo F601 deve essere compilato solo se F600 indica un'ispezione nell'azienda o un controllo sulla condizionalità («F» o «C»).

Il campo F602 deve essere compilato se F600 indica un controllo in loco («F», «C», «T», «G», «S» o «U»).

Nel caso di più visite concernenti la stessa misura e lo stesso produttore va fatta una sola dichiarazione. Ogni record, che si tratti di un anticipo, di un saldo o di un altro tipo di pagamento, relativo ad una determinata ispezione, deve presentare il codice appropriato nel campo F600.

I controlli amministrativi di cui ai regolamenti pertinenti⁽¹⁾ non devono essere indicati in F600. Tuttavia le domande che sono state oggetto di sanzioni vanno indicate nel campo F105 (codice «Y») e gli importi ridotti o esclusi vanno indicati nel campo F105C (importo negativo), sia che scaturiscano da un controllo amministrativo che da un controllo in loco.

Formato richiesto: «N» = nessuna ispezione, «F» = ispezione nell'azienda, «C» = controlli sulla condizionalità, «T» = ispezione mediante telerilevamento, «G» = controllo in loco di prodotti, «S» = controllo di sostituzione e «U» = controllo di sostituzione specifico.

Se l'ispezione nell'azienda è associata a un controllo sulla condizionalità e/o a un'ispezione mediante telerilevamento, vanno utilizzati, secondo i casi, i codici corrispondenti «FT», «CT», «CF» o «FTC».

Se l'ispezione nell'azienda è associata a controlli per le restituzioni all'esportazione occorre indicare uno dei corrispondenti codici «GS», «GSU», «GU» o «SU».

6.2. F601: data dell'ispezione

Questo campo deve essere compilato se F600 indica un'ispezione nell'azienda o un controllo sulla condizionalità («F» o «C»). Non occorre invece compilarlo in caso di controlli mediante telerilevamento.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).

Regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 (GU L 207 del 19.7.1989, pag. 19).

Regolamento (CEE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1276/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, relativo al controllo mediante controlli fisici delle esportazioni di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione o di altri importi (GU L 339 del 18.12.2008, pag. 53).

Regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 32).

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

6.3. F602: domanda ridotta

Indicare in questo campo se la domanda è stata ridotta in seguito a un'ispezione. Questo campo va completato se in F600 è indicata un'ispezione in loco.

Formato richiesto: sì = «Y»; no = «N».

6.4. F603: motivi della riduzione

In caso di più motivi, indicare quello che giustifica la sanzione più elevata. Questo campo va completato se domanda è stata ridotta in seguito a un'ispezione in loco.

Formato richiesto: da codificare; i codici vanno spiegati nella lettera di accompagnamento.

7. DATI RELATIVI AI DIRITTI ALL'AIUTO

Occorre fornire i seguenti dati:

- l'importo totale per ogni tipo di diritto all'aiuto di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 [ora regolamento (UE) n. 1307/2013];
- i dati finanziari sugli importi non versati a seguito di controlli amministrativi o in loco (controlli SIGC).

7.1. F700: importo in euro del diritto all'aiuto

Importo del diritto all'aiuto in euro, cioè l'importo totale da versare come corrispettivo dei diritti all'aiuto di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 [ora regolamento (UE) n. 1307/2013], previa esecuzione dei controlli SIGC.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.2. F702: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

Per i diritti all'aiuto basati sulla superficie: la superficie per cui è effettuato il pagamento.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

Se un pagamento è composto di diritti all'aiuto normali e di diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari occorre inserire, a seconda dei casi, le informazioni chieste nelle sezioni A) e B). Se una sezione non è pertinente, inserirvi il valore NULL.

I diritti all'aiuto indicati in prosieguo ai punti da 7.3 a 7.12 sono quelli menzionati nel titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 [ora regolamento (UE) n. 1307/2013].

A) Diritti all'aiuto basati sulla superficie (diritti normali)

7.3. F703: importo in euro del diritto all'aiuto

L'importo totale del diritto all'aiuto indicato nella domanda, in euro.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.4. F703 A: superficie indicata nella domanda di pagamento

La superficie «attivata» oggetto della domanda di aiuto. Per i diritti all'aiuto basati sulla superficie si tratta della superficie «attivata», cioè la superficie massima oggetto di pagamento (cfr. anche articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009).

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.5. F703B: superficie determinata

La superficie determinata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.6. F703C: superficie non riscontrata

Differenza tra la superficie «attivata» dichiarata nella domanda di aiuto e la superficie riscontrata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

B) Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari**7.7. F707: importo in euro del diritto all'aiuto**

L'importo totale del diritto all'aiuto indicato nella domanda, in euro.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.8. F707 A: numero di unità di bestiame (UB) nel periodo di riferimento

Rappresenta l'attività agricola esercitata durante il periodo di riferimento, espressa in UB ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 [ora articolo 97 del regolamento (UE) n. 1306/2013].

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.9. F707B: numero di UB dichiarate

In questo campo si deve indicare il numero esatto di UB dichiarate per l'anno civile di cui trattasi, a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.10. F707C: numero di UB determinate

Il numero di UB determinato a seguito di controlli amministrativi o in loco intesi a verificare la conformità con l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Formato richiesto: +99.... 99.99 o -99.... 99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

8. DATI COMPLEMENTARI PER LE RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE**8.1. F800: peso netto/quantità**

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

Il peso o la quantità devono essere espressi nell'unità di misura. Per i prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati): indicare la quantità dell'ingrediente ammissibile a restituzione. Se il codice prodotto (F500) contiene più di un ingrediente ammissibile a restituzione (F804), occorre creare record multipli con gli importi (F106) e le quantità (F800) corrispondenti.

Formato richiesto: +99....99.99 o -99....99.99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9. Possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

8.2. F800B: unità di misura per il campo F800

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere corrispondente a uno dei seguenti codici:

Codice	Significato
K	Chilogrammo
L	Litro
P	Pezzo

8.3. F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)

Questo dato è tanto più importante quanto più dettagliato è il numero della domanda indicato. Ad esempio, un'estensione del numero della domanda in cui si indichi il numero di ingrediente consentirà di individuare con più precisione i dati relativi alla restituzione all'esportazione.

8.4. F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali

Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD) ⁽¹⁾, cioè l'elenco degli uffici autorizzati a effettuare operazioni di transito unionale/comune. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Formato richiesto: il codice EUD è composto da due lettere che indicano il paese (codice ISO di uno Stato membro) seguite da sei caratteri che contraddistinguono l'ufficio doganale (ad esempio «EE1000EE»).

8.5. F802B: ufficio doganale di uscita

Va indicato l'ufficio doganale che certifica che i prodotti per cui è stata chiesta la restituzione hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione. Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD) ⁽¹⁾, cioè l'elenco degli uffici autorizzati a effettuare operazioni di transito unionale/comune. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale. Si tratta di un'informazione fondamentale per i revisori con riguardo ai controlli sostitutivi. Tale informazione è disponibile nel documento T5 o in altri documenti equivalenti.

Formato richiesto: il codice EUD è composto da due lettere che indicano il paese (codice ISO di uno Stato membro) seguite da sei caratteri che contraddistinguono l'ufficio doganale (ad esempio «GB000392»).

8.6. F804: codice di restituzione all'esportazione

Nel caso di prodotti agricoli non trasformati, riportare il codice prodotto di dodici cifre per il quale è fissata la restituzione all'esportazione.

Nel caso di prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati), indicare i codici NC degli ingredienti per i quali è fissata la restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve inserire il codice del prodotto finito. Cfr. anche la nota esplicativa al campo F800 in merito alla procedura da seguire ove più ingredienti di un prodotto trasformato siano ammissibili a restituzione.

8.7. F805: codice di destinazione

Formato richiesto: «XX», in cui X rappresenta una lettera compresa tra A e Z [codici della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero dell'Unione di cui al regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione ⁽²⁾].

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=en&redirectionDate=20110330

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione, del 15 ottobre 2001, relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

A fini di armonizzazione gli Stati membri utilizzeranno anche la categoria «Varie» (codici Q*) della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero. Tale nomenclatura non comprende tutti i casi speciali di restituzione all'esportazione, ma la Commissione non ha bisogno di questo tipo di precisazione. Gli Stati membri convertono pertanto i rispettivi codici nazionali specifici nelle più ampie categorie della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero prima di inviare i loro dati alla Commissione.

8.8. F808: data della fissazione anticipata

La data in cui è stato stabilito il tasso della restituzione, se fissato in anticipo.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.9. F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.10. F812: eventuale gara (fissazione anticipata)

Secondo la procedura stabilita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione ⁽¹⁾ o una procedura analoga per altri settori. Vanno indicati gli estremi del bando di gara.

8.11. F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)

Per il settore delle carni bovine: in caso di prefinanziamento è richiesto solo il campo F814 (e non anche F816 e F816B); in assenza di prefinanziamento sono richiesti i campi F816 e F816B (e non F814).

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.12. F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione

Data ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione ⁽²⁾.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.13. F816B: data di esportazione dal territorio dell'Unione

Data di esportazione quale indicata nella dichiarazione di esportazione o nel T5.

Formato richiesto: «AAAAMMGG» (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione, del 19 marzo 2010, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali (GU L 72 del 20.3.2010, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione, del 7 luglio 2009, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1).

ALLEGATO IV

Struttura dei codici bilancio FEASR (F109)**1. FEASR, PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2007-2013****1.1. Introduzione**

La nomenclatura di bilancio contiene un'unica linea di bilancio per il FEASR (2007-2013): «05040501».

Poiché i codici bilancio possono avere fino a 15 cifre, le rimanenti 7 cifre servono a designare i programmi e le misure. In questo modo viene agevolato il raffronto dei dati di diverse fonti a livello di esercizio, di organismo pagatore, di misura e di programma.

1.2. Struttura dei codici bilancio

I codici bilancio devono presentare la seguente struttura:

Le prime 8 cifre sono invariabili: «05040501».

Le 3 cifre successive designano la misura, secondo l'elenco accluso.

La dodicesima cifra può avere i seguenti valori:

- 1 regione di non convergenza
- 2 regione di convergenza
- 3 regione ultraperiferica
- 4 modulazione facoltativa
- 5 contributo supplementare per il Portogallo
- 6 stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, regione di non convergenza
- 7 stanziamenti supplementari in virtù dell'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005, regione di convergenza

La tredicesima cifra designa: 0 = programma operativo, oppure 1 = programma di rete.

Le ultime due cifre designano il numero del programma: sono ammesse cifre tra «01» e «99».

Esempio

F109 = «050405011132001» sta per: linea di bilancio «05040501» (FEASR), misura «113» (prepensionamento), regione di convergenza («2»), programma operativo («0») e numero di programma «01».

1.3. Elenco delle misure FEASR (periodo di programmazione 2007-2013)

ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Codice	Misura
111	Iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione
112	Insediamiento di giovani agricoltori
113	Prepensionamento
114	Utilizzo di servizi di consulenza

Codice	Misura
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione
121	Ammodernamento delle aziende agricole
122	Migliore valorizzazione economica delle foreste
123	Aumento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria
124	Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
133	Attività di informazione e di promozione
141	Agricoltura di semisussistenza
142	Gruppi di produttori
143	Prestazione di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania
144	Aziende in via di ristrutturazione a seguito di una riforma dell'organizzazione comune di mercato

ASSE 2 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Misura
211	Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque)
214	Pagamenti agroambientali
215	Pagamenti per il benessere degli animali
216	Investimenti non produttivi
221	Primo imboschimento di terreni agricoli
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
223	Primo imboschimento di superfici non agricole
224	Pagamenti Natura 2000
225	Pagamenti silvoambientali

Codice	Misura
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi
227	Investimenti non produttivi

ASSE 3 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Codice	Misura
311	Diversificazione in attività non agricole
312	Creazione e sviluppo di imprese
313	Incentivazione di attività turistiche
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
331	Formazione e informazione
341	Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale

ASSE 4 LEADER

Codice	Misura
411	Attuazione di strategie di sviluppo locale. Competitività
412	Attuazione di strategie di sviluppo locale. Ambiente/gestione del territorio
413	Attuazione di strategie di sviluppo locale. Qualità di vita/diversificazione
421	Progetti di cooperazione
431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59 del regolamento (CE) n. 1698/2005)

5 ASSISTENZA TECNICA

Codice	Misura
511	Assistenza tecnica

6 PAGAMENTI DIRETTI COMPLEMENTARI IN BULGARIA E IN ROMANIA

Codice	Misura
611	Pagamenti diretti complementari

2. FEASR, PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020

2.1. Introduzione

La nomenclatura di bilancio contiene un'unica linea di bilancio per il FEASR (2014-2020): «05046001».

Poiché i codici bilancio possono avere fino a 15 cifre, le rimanenti 7 cifre possono essere utilizzate per identificare la spesa. In questo modo viene agevolato il raffronto dei dati di diverse fonti a livello di esercizio, di organismo pagatore, di misura e di programma.

2.2. Struttura dei codici bilancio

I codici bilancio devono presentare la struttura «05046001 MM RRR PP». Le prime 8 cifre sono invariabili «05046001». Le 2 cifre successive «MM» designano la misura.

Codice	Misura (1)
01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)
02	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (articolo 15)
03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (articolo 16)
04	Investimenti in immobilizzazioni materiali (articolo 17)
05	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)
06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (articolo 19)
07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (articolo 20)
08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
09	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (articolo 27)
10	Pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28)
11	Agricoltura biologica (articolo 29)
12	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (articolo 30)
13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articoli 31 e 32)
14	Benessere degli animali (articolo 33)
15	Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste (articolo 34)
16	Cooperazione (articolo 35)
17	Gestione del rischio (articoli da 36 a 39)
18	Finanziamento dei pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia (articolo 40)
19	Sostegno ai gruppi di azione locale Leader (CLLD — sviluppo locale di tipo partecipativo) (articoli 42, 43 e 44)

Codice	Misura ⁽¹⁾
20	Assistenza tecnica (articolo 51)
97	113 — Prepensionamento ⁽²⁾
98	131 — Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa dell'Unione ⁽²⁾
99	341 — Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale ⁽²⁾

⁽¹⁾ Viene fatto riferimento ai pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁽²⁾ Misura sospesa relativa al periodo 2007-2013.

Le tre cifre successive «RRR» indicano la combinazione di articoli utilizzati per stabilire l'aliquota massima di sostegno del FEASR:

- la prima cifra sta per «Categoria di aliquote di sostegno»;
- la seconda cifra sta per «Deroghe/Altre dotazioni»;
- la terza cifra indica l'applicabilità dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera d) ⁽¹⁾; dell'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) ⁽¹⁾ e dell'articolo 24, paragrafo 1 ⁽²⁾.

Prima cifra	Articolo ⁽¹⁾	Categoria di aliquote di sostegno
1	59, paragrafo 3, lettera a)	Regioni meno sviluppate, regioni ultraperiferiche e isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (CEE) n. 2019/93.
2	59, paragrafo 3, lettera b)	Regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 era inferiore al 75 % della media dell'UE a 25 per il periodo di riferimento, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % del PIL medio dell'Unione a 27.
3	59, paragrafo 3, lettera c)	Regioni in transizione diverse da quelle di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b).
4	59, paragrafo 3, lettera d)	Altre regioni
5	—	Misura sospesa

⁽¹⁾ Viene fatto riferimento ai pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Seconda cifra	Articolo ⁽¹⁾	Deroghe/Altre dotazioni
1	—	Misure generali
2	59, paragrafo 4, lettera a)	Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale Leader di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i).
3	59, paragrafo 4, lettera b)	Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi.
4	59, paragrafo 4, lettera c)	Strumenti finanziari a livello dell'Unione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013.

⁽¹⁾ Viene fatto riferimento ai pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁽²⁾ Viene fatto riferimento al pertinente articolo del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Seconda cifra	Articolo ⁽¹⁾	Deroghe/Altre dotazioni
5	59, paragrafo 4, lettera e)	Interventi finanziati tramite fondi trasferiti al FEASR in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013
6	59, paragrafo 4, lettera f)	Dotazione supplementare per il Portogallo e Cipro
7	—	Aggiustamento volontario secondo gli articoli 10 <i>ter</i> e 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.

⁽¹⁾ Viene fatto riferimento ai pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Terza cifra	Strumenti finanziari a livello di Stato membro — articolo 59, paragrafo 4, lettera d)	Assistenza finanziaria — articolo 59, paragrafo 4, lettera g)	Temporanee difficoltà di bilancio — articolo 24, paragrafo 1
1	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
2	Applicabile	Non applicabile	Non applicabile
3	Non applicabile	Applicabile	Non applicabile
4	Applicabile	Applicabile	Non applicabile
5	Non applicabile	Non applicabile	Applicabile
6	Applicabile	Non applicabile	Applicabile
7	Non applicabile	Applicabile	Applicabile
8	Applicabile	Applicabile	Applicabile

Le ultime 2 cifre «PP» designano il numero del programma (sono ammesse cifre tra «00» e «99»), in cui:

00	designa un programma nazionale
da 01 a 98	designano programmi regionali
99	99 designa un programma di rete rurale

Esempio

F109 = 05046001 01 431 01 sta per:

05046001: linea di bilancio «FEASR» periodo di programmazione 2014-2020;

01: Misura «Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (articolo 14)»;

4: «Articolo 59, paragrafo 3, lettera d) — Altre regioni»;

3: «Articolo 59, paragrafo 4, lettera b) — Interventi che concorrono ad obiettivi quali l'ambiente, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi»;

1: L'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), l'articolo 59, paragrafo 4, lettera g) e l'articolo 24, paragrafo 1, non sono applicabili;

01: Programma regionale numero «01».

REGOLAMENTO (UE) N. 1068/2014 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2014****recante divieto di pesca del brosmio nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II e XIV per le navi battenti bandiera del Regno Unito**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2014.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2014.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2014 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2014

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

Direttrice generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

ALLEGATO

N.	44/TQ43
Stato membro	Regno Unito
Stock	USK/1214EI
Specie	Brosmio (<i>Brosme brosme</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV
Data di chiusura	11.9.2014

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1069/2014 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2014****recante deroga al regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di detenzione relativo al premio per vacca nutrice per l'anno 2014 in Spagna**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 142, lettera r),

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009, agli agricoltori può essere concesso un premio per vacca nutrice purché questi detengano nella propria azienda agricola un certo numero di animali per almeno sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di premio. Lo stesso obbligo si applica nel caso in cui gli Stati membri concedano un premio nazionale supplementare per vacca nutrice a norma dell'articolo 111, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (2) La Spagna ha comunicato alla Commissione che alcune aree del paese stanno attraversando un periodo di siccità eccezionale e persistente a causa di un elevato deficit pluviometrico rispetto alla media di lungo periodo, dovuto all'insufficiente numero di giorni di piogge consistenti a partire dal 1° ottobre 2013. Il perdurare di tale situazione determina l'impovertimento dei pascoli, nonché la scarsità e/o una qualità inferiore del foraggio disponibile, rendendo estremamente difficile la situazione economica per gli agricoltori situati nelle aree colpite dalla siccità che allevano intere mandrie con sistemi estensivi e devono rispettare il periodo di detenzione di cui all'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 73/2009.
- (3) Tale situazione ha generato un'emergenza che pone gravi problemi di tipo pratico e specifico agli agricoltori che possiedono vacche nutrici, dovuti all'aumento dei costi per alimentare e abbeverare gli animali. Per consentire agli agricoltori che allevano vacche nutrici nelle aree colpite dalla siccità di continuare a far fronte ai loro impegni finanziari senza perdere il diritto di ricevere i premi per vacca nutrice di cui all'articolo 111 del regolamento (CE) n. 73/2009, è pertanto opportuno ridurre il periodo di detenzione di cui all'articolo 111, paragrafo 2, secondo comma, dello stesso regolamento per l'anno di domanda 2014.
- (4) In base alle date di presentazione delle domande di premio per vacca nutrice entro il termine fissato dalla Spagna, il periodo di detenzione di cui all'articolo 111, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 può terminare non prima del 2 settembre 2014 e al massimo il 10 dicembre 2014. Al fine di permettere a tutti gli agricoltori interessati di beneficiare della deroga, è opportuno che il presente regolamento si applichi con effetto retroattivo.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con riguardo all'anno civile 2014, in deroga al secondo comma dell'articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009, il periodo minimo di detenzione menzionato in tale disposizione è ridotto a cinque mesi consecutivi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di premio per vacca nutrice.

Il primo comma si applica agli agricoltori la cui azienda è situata nelle comunità autonome spagnole elencate nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 30 del 31.1.2009, pag. 16.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

*ALLEGATO***Comunità autonome spagnole di cui all'articolo 1**

Andalucía

Murcia

Valencia

Aragón

Baleares

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Madrid

Extremadura

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1070/2014 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2014

recente modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 271/2009 della Commissione per quanto concerne il tenore minimo del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da *Aspergillus niger* (DSM 18404) come additivo per mangimi per galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione BASF SE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) L'impiego del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da *Aspergillus niger* (DSM 18404) è stato autorizzato per dieci anni per suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso dal regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione ⁽²⁾, per galline ovaiole, tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, altre specie avicole minori (escluse le anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione ⁽³⁾ e per suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1404/2013 della Commissione ⁽⁴⁾.
- (3) In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha proposto di modificare i termini dell'autorizzazione del preparato in questione riducendo il suo contenuto minimo da 560 TXU/kg a 280 TXU/kg e da 250 TGU/kg a 125 TGU/kg di alimento completo per quanto riguarda l'impiego per le galline ovaiole. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (4) L'Autorità ha concluso nel suo parere del 20 maggio 2014 ⁽⁵⁾ che, nelle nuove condizioni d'impiego proposte, il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da *Aspergillus niger* (DSM 18404) ha il potenziale per essere efficace alla dose minima richiesta di 280TXU/kg e 125TGU/kg di mangime completo per galline ovaiole. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo alla commercializzazione. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da *Aspergillus niger* (DSM 18404) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione, di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 271/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi e endo-1,4-beta-glucanasi come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso e anatre da ingrasso (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GUL 91 del 3.4.2009, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1068/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011, riguardante l'autorizzazione di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotta da *Aspergillus niger* (DSM 18404) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole, tacchini da riproduzione, tacchini allevati per la riproduzione, altre specie avicole minori (escluse le anatre da ingrasso) e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 277 del 22.10.2011, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1404/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da *Aspergillus niger* (CBS 109.713) e di endo-1,4-beta-glucanasi prodotto da *Aspergillus niger* (DSM 18404) come additivo per mangimi per i suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione BASF SE) (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 88).

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2014; 12(6):3723.

- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 271/2009.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 271/2009, nella colonna «tenore minimo» corrispondente alla voce per le galline ovaiole, «560 TXU» è sostituito da «280 TXU» e «250 TGU» è sostituito da «125 TGU».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1071/2014 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2014****relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 220, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Tra il 14 agosto e il 5 settembre 2013 l'Italia ha rilevato e notificato la presenza di un'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7; i focolai sono stati confermati in tre allevamenti industriali di galline ovaiole, un allevamento industriale di pollastre ovaiole, un allevamento industriale di tacchini e un'azienda agricola di galli.
- (2) L'Italia ha adottato, immediatamente e con efficienza, tutte le misure necessarie a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽²⁾. In particolare, le autorità italiane hanno istituito zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni e adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione conformemente alle decisioni di esecuzione della Commissione 2013/439/UE ⁽³⁾ e 2013/443/UE ⁽⁴⁾. In questo modo sono riuscite a sventare rapidamente la minaccia. Fino al 30 giugno 2014 sono state d'applicazione ulteriori misure di controllo a livello nazionale e dell'Unione, tra le quali disposizioni volte a ripopolare le aziende infette e prove di laboratorio successive all'eradicazione dei focolai.
- (3) Il 2 settembre 2013 le autorità italiane hanno comunicato alla Commissione che le misure sanitarie restrittive applicate per contenere e sradicare il virus si sono ripercosse su taluni operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (4) Il 4 febbraio 2014 la Commissione ha ricevuto dalle autorità italiane una richiesta formale di partecipazione al finanziamento di talune misure eccezionali di sostegno ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (5) In seguito alle misure di prevenzione si sono registrate difficoltà nel trasporto e nella commercializzazione delle uova da cova e dei pulcini di un giorno. Hong Kong, le Filippine, l'Arabia Saudita, e gli Emirati arabi uniti hanno vietato le importazioni di pollame dall'Italia. Inoltre, le restrizioni della circolazione hanno causato ulteriori perdite indirette dovute alla necessaria distruzione o trasformazione delle uova da cova.
- (6) A norma dell'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia per le misure eccezionali di sostegno. I quantitativi massimi ammissibili al finanziamento per ciascuna misura eccezionale di sostegno al mercato dovrebbero essere fissati dalla Commissione una volta esaminata la richiesta ricevuta dall'Italia.
- (7) Per evitare rischi di sovracompensazione, occorre fissare un importo forfettario di cofinanziamento ad un livello appropriato per ciascun prodotto. Nel fissare il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione, occorre tener conto di vari elementi; in particolare, poiché le uova da cova della specie *Gallus domesticus* sono le sole ammesse alla trasformazione in prodotti alimentari, il cofinanziamento dell'Unione per tali uova, se trasformate, dovrebbe essere inferiore a quello per la distruzione di tutte le altre uova da cova.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/439/UE della Commissione, del 19 agosto 2013, riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia (GUL 222 del 21.8.2013, pag. 10).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2013/443/UE della Commissione, del 27 agosto 2013, riguardante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7 in Italia, compresa l'istituzione di ulteriori zone soggette a restrizioni, e che abroga la decisione di esecuzione 2013/439/UE (GUL 230 del 29.8.2013, pag. 20).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1).

- (8) Inoltre le uova da tavola della specie *Gallus domesticus*, originariamente destinate ai consumatori finali, sono state trasformate in ovoprodotti pastorizzati, a causa delle restrizioni imposte alle aziende di destinazione ubicate nelle zone di sorveglianza o nelle altre zone soggette a restrizioni.
- (9) Altre perdite finanziarie sono da imputare alla distruzione delle uova da cova o dei pulcini, alla macellazione anticipata di una parte del gruppo di riproduzione, alla macellazione precoce dei polli da carne, alla riduzione dell'incubazione delle uova da cova a causa del calo temporaneo della produzione imposto come misura di biosicurezza preventiva e alla conseguente impossibilità di piazzare i pulcini, nonché alla macellazione delle pollastre pronte per la deposizione.
- (10) Le specie colpite dalle suddette misure sono galline ovaiole e polli delle specie *Gallus domesticus*, tacchini, faraone e anatre.
- (11) Il calo di produzione dovuto a misure di biosicurezza in seguito all'insorgere dell'infezione ha causato importanti perdite agli operatori, che dovrebbero essere compensate.
- (12) Per evitare il rischio di doppio finanziamento, le perdite incorse non avrebbero dovuto essere compensate da aiuti di Stato o dalle assicurazioni e la partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe essere limitata ai prodotti ammissibili per i quali non è stato ottenuto alcun contributo finanziario dell'Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
- (13) La portata e durata delle misure eccezionali di sostegno previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate allo stretto necessario per sostenere il mercato interessato.
- (14) Ai fini di una sana gestione finanziaria delle misure, l'Italia dovrebbe versare i pagamenti ai beneficiari entro il 30 settembre 2015.
- (15) Per garantire l'ammissibilità e correttezza dei pagamenti, le autorità italiane dovrebbero procedere a controlli ex ante.
- (16) Per permettere all'Unione di effettuare un controllo finanziario, le autorità italiane dovrebbero comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.
- (17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'Unione partecipa nella misura del 50 % al finanziamento delle spese sostenute dall'Italia a sostegno del mercato delle uova e delle carni di pollame, gravemente colpito dall'insorgere di un'influenza aviaria ad alta patogenicità appartenente al sottotipo H7N7, rilevato e notificato dall'Italia tra il 14 agosto e il 5 settembre 2013 e per il quale fino al 30 giugno 2014 sono state d'applicazione misure restrittive nazionali e dell'Unione.

La spesa è ammissibile al cofinanziamento dell'Unione solo se è versata dall'Italia al beneficiario entro il 30 settembre 2015.

Il livello massimo della partecipazione finanziaria dell'Unione è articolato come segue:

- a) per la distruzione delle uova da cova che rientrano nel codice NC 0407 11 00, importo forfettario di 0,13824 EUR per uovo di galline ovaiole fino ad un massimo di 38 016 uova;
- b) per la trasformazione delle uova da cova che rientrano nel codice NC 0407 11 00, importo forfettario di 0,1106 EUR per uovo fino ad un massimo di 4 687 600 uova da cova di galline ovaiole e fino ad un massimo di 28 450 uova da cova di polli da carne;
- c) per la trasformazione delle uova in guscio destinate al consumo umano che rientrano nel codice NC 0407 11 00, importo forfettario di 0,0136 EUR per uovo fino ad un massimo di 1 703 520 pezzi;
- d) per la riduzione dell'incubazione di uova da cova di galline ovaiole che rientrano nel codice NC 0407 11 00, importo forfettario di 0,01672 EUR per uovo fino ad un massimo di 549 720 uova;

- e) per l'abbattimento e l'eliminazione di pulcini che rientrano nel codice NC 0105, importo forfettario di:
- i) 0,140959 EUR per pulcino di polli da carne fino ad un massimo di 171 920 capi;
 - ii) 0,162354 EUR per pulcino di galli fino ad un massimo di 436 247 capi;
 - iii) 0,248 EUR per pulcino di galline ovaiole fino ad un massimo di 62 800 capi;
 - iv) 0,780307 EUR per pulcino di tacchini fino ad un massimo di 40 500 capi;
- f) per la macellazione precoce di gruppi di polli da carne, gruppi di riproduttori di polli da carne, gruppi di tacchini genitori (*parent*) e gruppi di polli da carne ascendenti (*grandparent*), importo forfettario di:
- i) 0,86 EUR per pollo da carne fino ad un massimo di 19 200 capi
 - ii) 2,94912 EUR per pollo riproduttore fino ad un massimo di 14 500 capi;
 - iii) 2,94912 EUR per pollo ascendente fino ad un massimo di 4 485 capi;
 - iv) 13,824 EUR per tacchino genitore fino ad un massimo di 19 004 capi;
- g) per il calo temporaneo della produzione dovuto a misure di biosicurezza, importo forfettario di:
- i) 0,423936 EUR per m²/settimana per polli da carne, fino ad un massimo di 286 597 m² e ad un importo massimo di 521 040,69 EUR;
 - ii) 0,3779 EUR per m²/settimana per polli da carne, fino ad un massimo di 271 759 m² e ad un importo massimo di 603 604,35 EUR;
 - iii) 0,12 EUR per m²/settimana per pollastre a terra, fino ad un massimo di 438 930 m² e ad un importo massimo di 310 937,64 EUR;
 - iv) 0,096 EUR per m²/settimana per pollastre in gabbia, fino ad un massimo di 370 000 m² e ad un importo massimo di 355 200 EUR;
 - v) 0,3779 EUR per m²/settimana per faraone, fino ad un massimo di 2 440 m² e ad un importo massimo di 5 161,20 EUR;
 - vi) 0,5714 EUR per m²/settimana per anatre, fino ad un massimo di 570 m² e ad un importo massimo di 2 605,55 EUR;
 - vii) 0,3041 EUR per m²/settimana per galline ovaiole rurali, fino ad un massimo di 7 000 m² e ad un importo massimo di 17 031,17 EUR;
 - viii) 0,04 EUR per pulcino di ovaiole a terra, fino ad un massimo di 326 450 pulcini e ad un importo massimo di 81 743,18 EUR;
 - ix) 0,032 EUR per pulcino di ovaiole in gabbia, fino ad un massimo di 100 000 pulcini e ad un importo massimo di 14 176 EUR;
 - x) 0,092 EUR per gallina ovaiole in gabbia/settimana, fino ad un massimo di 649 440 capi e ad un importo massimo di 2 415 631,05 EUR;
 - xi) 0,116 EUR per gallina ovaiole a terra/settimana, fino ad un massimo di 1 067 300 capi e ad un importo massimo di 3 219 212,86 EUR;
 - xii) 0,124 EUR per gallina ovaiole allevata all'aperto/settimana, fino ad un massimo di 59 160 capi e ad un importo massimo di 13 644,66 EUR;
 - xiii) 0,144 EUR per gallina ovaiole biologica/settimana, fino ad un massimo di 124 500 capi e ad un importo massimo di 167 924,16 EUR.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento si limita ai prodotti non compensati da aiuti di Stato né assicurazioni e che non hanno ottenuto contributi finanziari dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 652/2014.

Articolo 3

Prima di procedere al pagamento, l'Italia effettua controlli amministrativi e materiali completi per accertare la conformità al presente regolamento.

In particolare, le autorità italiane:

- a) verificano l'ammissibilità del beneficiario che presenta domanda di sostegno;
- b) verificano l'ammissibilità delle uova e degli animali per i quali è stata presentata domanda di sostegno;
- c) verificano i quantitativi di uova e animali ammissibili al sostegno;
- d) verificano, per ciascun operatore ammissibile, la superficie di produzione effettiva interessata dal calo di produzione dovuto a misure di biosicurezza e la relativa durata.

Articolo 4

Le autorità italiane comunicano alla Commissione la liquidazione dei pagamenti.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1072/2014 DELLA COMMISSIONE**del 10 ottobre 2014****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2014

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	65,0
	MA	177,0
	MK	51,9
	XS	75,9
	ZZ	92,5
0707 00 05	MK	29,8
	TR	116,3
	ZZ	73,1
0709 93 10	TR	130,3
	ZZ	130,3
0805 50 10	AR	107,9
	BR	84,6
	CL	117,7
	IL	102,2
	TR	115,0
	UY	125,3
	ZA	112,3
	ZZ	109,3
0806 10 10	BR	166,4
	MK	31,8
	TR	136,0
	ZZ	111,4
0808 10 80	BA	57,3
	BR	51,7
	CL	79,6
	NZ	133,2
	US	192,8
	ZA	132,2
	ZZ	107,8
0808 30 90	CN	95,2
	TR	110,0
	ZA	80,2
	ZZ	95,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 ottobre 2014

relativa alla nomina di un membro titolare del Regno Unito del Comitato economico e sociale europeo

(2014/705/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Bryan CASSIDY,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. David YEANDLE OBE è nominato membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014

Per il Consiglio

Il presidente

M. LUPI

⁽¹⁾ GUL 251 del 25.9.2010, pag. 8.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**dell'8 ottobre 2014****relativa alla nomina di un membro titolare del Regno Unito del Comitato economico e sociale europeo**

(2014/706/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 302,

vista la proposta del governo del Regno Unito,

visto il parere della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/570/UE, Euratom relativa alla nomina di membri del Comitato economico e sociale europeo per il periodo dal 21 settembre 2010 al 20 settembre 2015 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro titolare del Comitato economico e sociale europeo è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Richard BALFE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La sig.ra Lynne FAULKNER è nominata membro titolare del Comitato economico e sociale europeo per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 20 settembre 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014

*Per il Consiglio**Il presidente*

M. LUPI

⁽¹⁾ GUL 251 del 25.9.2010, pag. 8.

DECISIONE EULEX KOSOVO/2/2014 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 9 ottobre 2014
relativa alla nomina del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo ⁽¹⁾,
EULEX Kosovo
(2014/707/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista l'azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, dell'azione comune 2008/124/PESC, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, a prendere le decisioni appropriate al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo), compresa quella relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 17 giugno 2014 il CPS ha adottato la decisione EULEX Kosovo/1/2014 ⁽³⁾, che proroga il mandato del capo della missione EULEX Kosovo fino al 14 ottobre 2014.
- (3) Il 12 giugno 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/349/PESC ⁽⁴⁾, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC e proroga la durata dell'EULEX Kosovo fino al 14 giugno 2016.
- (4) Il 25 settembre 2014 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di nominare l'ambasciatore Gabriele MEUCCI capo della missione EULEX Kosovo per il periodo dal 15 ottobre 2014 al 14 giugno 2015,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'ambasciatore Gabriele MEUCCI è nominato capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo) per il periodo dal 15 ottobre 2014 al 14 giugno 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 15 ottobre 2014.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2014

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

⁽¹⁾ La designazione «Kosovo» non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽²⁾ GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92.

⁽³⁾ Decisione EULEX Kosovo/1/2014 del comitato politico e di sicurezza, del 17 giugno 2014, che proroga il mandato del capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX Kosovo (GU L 180 del 20.6.2014, pag. 17).

⁽⁴⁾ Decisione 2014/349/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2014, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, EULEX Kosovo (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 42).

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2014****che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di determinate regioni della Polonia***[notificata con il numero C(2014) 7141]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2014/708/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina, ⁽¹⁾ in particolare l'allegato D, capitolo I, sezione E,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali uno Stato membro, o una sua regione, può essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (2) L'allegato III della decisione 2003/467/CE della Commissione ⁽²⁾ elenca gli Stati membri e le rispettive regioni dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- (3) La Polonia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti il soddisfacimento delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento di dodici regioni amministrative (powiaty) comprese nell'unità amministrativa superiore (voivodato) della Pomerania Occidentale come ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- (4) In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Polonia è opportuno dichiarare le suddette regioni polacche ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica.
- (5) Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato III della decisione 2003/467/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2014

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

ALLEGATO

Nell'allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE la voce relativa alla Polonia è sostituita dalla seguente:

«In Polonia:

— voivodato della Bassa Slesia

powiaty:	bolesławiecki, dzierzoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.
----------	--

— voivodato di Lublino

powiaty:	bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.
----------	---

— voivodato di Lubusz

powiaty:	gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieńsko-odrzański, międzyrzecki, nowosolski, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski, wschowski.
----------	---

— voivodato di Cuiavia-Pomerania

powiaty:	aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, inowrocławski, lipnowski, Grudziądz, mogileński, nakielski, radziejowski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, Toruń, tucholski, wąbrzeski, Włocławek, włocławski, żniński.
----------	---

— voivodato di Łódź

powiaty:	bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.
----------	---

— voivodato della Piccola Polonia

powiaty:	brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.
----------	--

— voivodato di Masovia

powiaty:	białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtusi, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, sztybołowski, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleniński, żuromiński, żyrardowski.
----------	--

— voivodato di Opole

powiaty:	brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.
----------	--

— voivodato dei Precarpazi

powiaty:	bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.
----------	--

— voivodato di Podlachia

powiaty:	augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, Łomża, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokółski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.
----------	---

— voivodato di Pomerania

powiaty:	bytowski, chojnicki, człuchowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski.
----------	--

— voivodato di Slesia

powiaty:	będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.
----------	--

— voivodato di Santacroce

powiaty:	buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.
----------	--

— voivodato di Varmia-Masuria

powiaty:	bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, Olsztyn, piski, szczycieński, węgorzewski.
----------	---

— voivodato della Grande Polonia

powiaty:	chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski.
----------	---

— Voivodato della Pomerania Occidentale

powiaty:	gryficki, gryfiński, kamieński, Koszalin, koszaliński, myśliborski, policki, sławieński, Szczecin, szczecinecki, świdwiński, Świnoujście.»
----------	--

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 2014****recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione***[notificata con il numero C(2014) 7222]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2014/709/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce le misure minime da applicare all'interno dell'Unione per la lotta contro la peste suina africana, comprese le misure da adottare in caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana in un'azienda suinicola e in caso di sospetto o conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. Dette misure comprendono programmi di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici, da elaborare e attuare a cura degli Stati membri e da approvare da parte della Commissione.
- (2) La peste suina africana è presente in Sardegna, dal 1978 e dal 2014 si è diffusa nei paesi dell'Europa orientale, fra i quali Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, attraverso paesi terzi confinanti in cui tale malattia è molto diffusa.
- (3) Al fine di concentrarsi sulle misure di lotta alla malattia e di prevenirne la propagazione nonché di prevenire inutili turbative degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ingiustificate barriere agli scambi commerciali, è stato stabilito d'urgenza a livello europeo un elenco delle zone infette e delle zone a rischio di infezione in collaborazione con gli Stati membri interessati, mediante diverse decisioni di esecuzione della Commissione che sono state consolidate dalla decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione ⁽⁵⁾. Tale decisione stabilisce inoltre norme di polizia sanitaria relative ai movimenti e alle spedizioni di taluni prodotti di origine suina, nonché alla bollatura della carne suina in provenienza dalle zone indicate nell'allegato di tale decisione al fine di impedire la propagazione della malattia ad altre zone dell'Unione.
- (4) La decisione 2005/362/CE della Commissione ⁽⁶⁾ approva il piano presentato dall'Italia alla Commissione per l'eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna e la decisione di esecuzione 2014/442/UE della Commissione ⁽⁷⁾ approva i piani di eradicazione delle peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Lituania e della Polonia.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GUL 192 del 20.7.2002, pag. 27).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, del 27 marzo 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (GUL 95 del 29.3.2014, pag. 47).

⁽⁶⁾ Decisione 2005/362/CE della Commissione, del 2 maggio 2005, recante approvazione del piano di eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in Sardegna, Italia (GUL 118 del 5.5.2005, pag. 37).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione 2014/442/UE della Commissione, del 7 luglio 2014, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina africana nei suini selvatici in alcune zone della Lituania e della Polonia (GUL 200 del 9.7.2014, pag. 21).

- (5) La peste suina africana può essere considerata una malattia endemica delle popolazioni suine domestiche e selvatiche di taluni paesi terzi che confinano con l'Unione e rappresenta un rischio permanente per l'Unione.
- (6) La situazione della malattia può costituire un pericolo per il patrimonio suino nelle zone attualmente non interessate degli Stati membri in cui la malattia è presente, ovvero Estonia, Italia, Lettonia, Lituania e Polonia nonché negli altri Stati membri, segnatamente nel contesto degli scambi di prodotti di origine suina.
- (7) L'Estonia, l'Italia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno adottato misure di lotta contro la peste suina africana nel quadro della direttiva 2002/60/CE e, in conformità all'articolo 16 di tale direttiva, l'Estonia e la Lettonia devono presentare alla Commissione, per la relativa approvazione, il loro programma di eradicazione della peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici.
- (8) È opportuno che gli Stati membri e le zone interessate figurino in un allegato con una differenziazione in base al livello di rischio. Le diverse parti dell'allegato dovrebbero tener conto della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana, indicando se il rischio riguarda sia le aziende suinicole, sia la popolazione di suini selvatici (parti III e IV) o solo la popolazione di suini selvatici (parte II) oppure se il rischio è riconducibile ad una eventuale prossimità alla popolazione infetta di suini selvatici (parte I). In particolare è opportuno indicare se la situazione epidemiologica è stata stabilizzata e la malattia è diventata endemica (parte IV) oppure se la situazione è ancora dinamica con un'evoluzione incerta (parte III). Tuttavia potrebbe essere necessario adeguare la classificazione dei territori degli Stati membri, o di parti di essi, come parti I, II, III e IV in base alla popolazione di suini interessata, tenendo conto di ulteriori fattori di rischio dovuti alla situazione epidemiologica locale e alla sua evoluzione, in particolare nelle zone che sono state colpite di recente dalla malattia e in cui è disponibile una minore esperienza epidemiologica nell'ambito di sistemi ecologici diversi.
- (9) In termini di rischio di propagazione della peste suina africana, i movimenti di vari prodotti suini presentano diversi livelli di rischio. Quale regola generale, la movimentazione di suini vivi, sperma, ovuli, embrioni e sottoprodotti di origine suina provenienti da zone infette comporta rischi più elevati in termini di esposizione e conseguenze rispetto alla movimentazione di carni, preparati e prodotti a base di carni, come indicato nel parere scientifico del 2010 ⁽¹⁾ dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Pertanto dovrebbe essere vietata la spedizione di suini vivi e di sperma, ovuli, embrioni, sottoprodotti di origine suina nonché di talune carni, preparati e prodotti a base di carni da determinate zone degli Stati membri elencate nelle parti I, II, III e IV dell'allegato della presente decisione. Tale divieto comprende tutti i suidi di cui alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (10) Per tenere conto dei diversi livelli di rischio a seconda del tipo di prodotti suini e della situazione epidemiologica negli Stati membri e nelle zone interessati, è opportuno prevedere alcune deroghe per ciascun tipo di prodotto suino proveniente dai territori elencati nelle varie parti dell'allegato della presente decisione. Tali deroghe sono in linea anche con le misure di attenuazione dei rischi per l'importazione in relazione alla peste suina africana, indicate nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale. Nella presente decisione dovrebbero essere previste anche le ulteriori misure di salvaguardia e le norme in materia di sanità animale o i trattamenti delle rispettive merci applicabili qualora tali deroghe siano concesse.
- (11) A causa dell'attuale situazione epidemiologica e per motivi di cautela gli Stati membri interessati, ovvero Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, hanno istituito, conformemente alle parti I, II e III dell'allegato della presente decisione, zone nuove, di dimensione sufficiente e appropriata, che sono adeguate all'attuale situazione epidemiologica e in cui sono di applicazione restrizioni sui movimenti di suini vivi, sperma, ovuli, embrioni, carni suine fresche e taluni prodotti di origine suina. La situazione della peste suina africana in Sardegna (Italia) si differenzia da quella in altri Stati membri, viste l'endemicità a lungo termine della malattia in questa parte del territorio italiano e la posizione geografica insulare; è pertanto necessario che la parte IV dell'allegato della presente decisione continui a includere l'intero territorio della Sardegna in Italia.
- (12) Le restrizioni veterinarie attualmente applicabili sono particolarmente limitative per le zone elencate nella parte III dell'allegato della presente decisione e potrebbero quindi comportare problemi logistici e di salute animale qualora non sia possibile la macellazione di suini nelle rispettive zone, in particolare a causa dell'assenza di un macello appropriato o della capacità limitata di macellazione all'interno delle zone elencate nella parte III.
- (13) Lo spostamento di suini vivi destinati alla macellazione immediata presenta rischi minori rispetto ad altri tipi di movimentazione, purché siano applicate misure di attenuazione dei rischi. È pertanto opportuno che in presenza delle circostanze sopra descritte gli Stati membri interessati possano concedere, in via eccezionale, deroghe per la

⁽¹⁾ *The EFSA Journal* 2010; 8(3):1556.

⁽²⁾ Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

spedizione di suini vivi, destinati alla macellazione immediata, dalle zone elencate della parte III a un macello ubicato al di fuori di tali zone nello stesso Stato membro, purché siano soddisfatte condizioni rigorose in modo da non compromettere la lotta contro la malattia.

- (14) La direttiva 64/432/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e la decisione 93/444/CEE della Commissione ⁽²⁾ dispongono che i movimenti di animali siano corredati di certificati sanitari. Qualora le deroghe al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato della presente decisione vengano applicate ai suini vivi destinati agli scambi intra-UE o all'esportazione in un paese terzo, in tali certificati sanitari dovrebbe essere incluso un riferimento alla presente decisione in modo da garantire che nei certificati pertinenti siano fornite informazioni sanitarie adeguate ed esatte.
- (15) Il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce che i movimenti di taluni prodotti di origine animale siano corredati di certificati sanitari. Allo scopo di prevenire la propagazione della peste suina africana in altre zone dell'Unione, nel caso in cui uno Stato membro sia soggetto ad un divieto di spedizione di carni suine fresche, di preparati e prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carni suine provenienti da talune parti del suo territorio, dovrebbero essere stabilite alcune prescrizioni, in particolare per quanto concerne la certificazione, per la spedizione di tali carni, preparati e prodotti a base di carni da altre zone del territorio di tale Stato membro non soggette a detto divieto e in tali certificati sanitari dovrebbe essere incluso un riferimento alla presente decisione.
- (16) Allo scopo di prevenire la propagazione della peste suina africana in altre zone dell'Unione e in paesi terzi è inoltre opportuno disporre che la spedizione di carni suine fresche, di preparati e prodotti a base di carni costituiti da o contenenti carni suine da Stati membri nei quali vi sono zone elencate nell'allegato sia soggetta ad alcune condizioni più restrittive. In particolare, tali carni suine fresche, preparati e prodotti a base di carni suine dovrebbero essere bollati con marchi speciali che non possano essere confusi con il marchio di identificazione di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e con i bolli sanitari per le carni suine di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (17) Il periodo di applicazione delle misure previste dalla presente decisione dovrebbe tenere conto dell'epidemiologia della peste suina africana e delle condizioni atte a ripristinare lo status di indenne da peste suina africana, conformemente al codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale della sanità animale, e pertanto tale periodo dovrebbe durare almeno fino al 31 dicembre 2018.
- (18) Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2014/178/UE e sostituirla con la presente decisione.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone di cui all'allegato (gli Stati membri interessati).

⁽¹⁾ Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64).

⁽²⁾ Decisione 93/444/CEE della Commissione, del 2 luglio 1993, relativa alle modalità degli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti destinati ad essere esportati nei paesi terzi (GU L 208 del 19.8.1993, pag. 34).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 44).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

Essa si applica fatti salvi i programmi di eradicazione della peste suina africana in popolazioni di suini selvatici nello Stato membro interessato, approvati dalla Commissione conformemente all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE.

Articolo 2

Divieto di spedizione di suini vivi, sperma, ovuli ed embrioni di suini, carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti carni suine nonché di partite di sottoprodotti di origine suina da alcune zone elencate nell'allegato

Gli Stati membri interessati vietano:

- a) la spedizione di suini vivi dalle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato;
- b) la spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato;
- c) la spedizione di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti contenenti tali carni dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato;
- d) la spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato.

Articolo 3

Deroga al divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nella parte II dell'allegato

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, lettera a), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi originari da allevamenti situati in una zona elencata nella parte II dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, purché:

1. i suini siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e nessun suino vivo originario di una delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione, e
2. i suini siano stati sottoposti a esami di laboratorio per la peste suina africana effettuati con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di 15 giorni precedente alla data della movimentazione e a un esame clinico per la peste suina africana effettuato alla data di spedizione da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE della Commissione ⁽¹⁾, oppure
3. i suini provengano da un'azienda:
 - a) che, almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno 4 mesi, sia stata sottoposta da parte dell'autorità veterinaria competente ad ispezioni:
 - i) conformi agli orientamenti e alle procedure di cui al capitolo IV dell'allegato della decisione 2003/422/CE,
 - ii) comprendenti un esame clinico e un campionamento in cui i suini di età superiore a 60 giorni siano stati sottoposti a prove di laboratorio conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE;
 - iii) finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE;
 - b) che attua i requisiti di biosicurezza per la peste suina africana stabiliti dall'autorità competente.

⁽¹⁾ Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana (GUL 143 dell'11.6.2003, pag. 35).

*Articolo 4***Deroga al divieto di spedizione di partite di suini vivi destinati alla macellazione immediata provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato e di partite di carni suine, preparati e prodotti a base di carni suine ottenuti da tali suini**

In deroga ai divieti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 2, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi destinati alla macellazione immediata provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato verso altre zone nel territorio dello stesso Stato membro qualora vi siano capacità limitate di macellazione nei macelli riconosciuti dall'autorità competente a norma dell'articolo 12, situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché:

1. i suini siano rimasti nell'azienda per almeno 30 giorni o dalla nascita e nessun suino vivo originario di una delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione, e
2. i suini soddisfino i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 dell'articolo 3;
3. i suini destinati alla macellazione immediata siano trasportati direttamente, senza operazioni di scarico o soste, a un macello riconosciuto a norma dell'articolo 12 e specificamente designato a tal fine dall'autorità competente;
4. l'autorità competente responsabile del macello sia stata informata dall'autorità competente di spedizione dell'intenzione di trasportare i suini e notifichi l'arrivo degli animali a quest'ultima;
5. all'arrivo al macello i suini siano tenuti e macellati separatamente dagli altri suini e siano macellati in un giorno specifico, dedicato esclusivamente alla macellazione dei suini provenienti dalle zone elencate nella parte III dell'allegato;
6. il trasporto dei suini verso il macello all'interno e attraverso aree situate al di fuori delle zone elencate nella parte III dell'allegato sia effettuata lungo rotte di trasporto predefinite e i veicoli utilizzati per il trasporto di detti suini siano puliti, disinfestati, se del caso, e disinfettati il più presto possibile dopo lo scarico;
7. gli Stati membri interessati assicurino che le carni suine fresche, le preparazioni e i prodotti a base di carni suine ottenuti da tali suini:
 - a) siano prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12;
 - b) siano stati bollati a norma dell'articolo 16;
 - c) siano commercializzati solo sul territorio di detto Stato membro;
8. gli Stati membri interessati assicurino che i sottoprodotti di origine animale ottenuti da tali suini siano sottoposti ad un trattamento in un sistema separato approvato dall'autorità competente, che garantisca che i prodotti derivati ottenuti da tali suini non presentano rischi per quanto riguarda la peste suina africana;
9. gli Stati membri interessati informino immediatamente la Commissione della concessione della deroga a norma del presente articolo e comunichino i nomi e gli indirizzi dei macelli riconosciuti ai sensi del presente articolo.

*Articolo 5***Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nella parte III dell'allegato di partite di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine**

In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera c), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione dalle zone elencate nella parte III dell'allegato di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine, purché:

- a) siano ottenuti da suini rimasti sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III o IV dell'allegato, e che le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12; oppure

- b) siano ottenuti da suini che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2 o 3, e che le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12; oppure
- c) siano stati prodotti e trasformati in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12.

Articolo 6

Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nella parte IV dell'allegato di partite di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine

In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera c), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione dalle zone elencate nella parte IV dell'allegato di carni suine, di preparati e prodotti a base di carni suine e di tutti gli altri prodotti costituiti da o contenenti carni suine, purché:

- a) siano ottenuti da suini rimasti sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nell'allegato, e che le carni suine, i preparati e i prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni siano stati prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12; oppure
- b) siano stati prodotti e trasformati in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12.

Articolo 7

Deroga al divieto di spedizione dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato di partite di sottoprodotti di origine suina

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione dalle zone elencate nelle parti III e IV dell'allegato di prodotti derivati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, ottenuti da sottoprodotti di origine suina, purché tali sottoprodotti siano stati sottoposti a un trattamento che garantisca che i prodotti derivati non presentano rischi relativamente alla peste suina africana.

2. In deroga al divieto di cui all'articolo 2, lettera d), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di carcasse non trasformate di suini diversi dai suini selvatici e di sottoprodotti di origine suina, esclusi i suini selvatici, da macelli⁽²⁾ (qui di seguito «sottoprodotti di origine animale») situati nelle zone elencate nella parte III dell'allegato verso impianti di trasformazione, incenerimento o co-incenerimento situati all'esterno delle zone elencate nella parte III dell'allegato, purché:

- a) i sottoprodotti di origine animale provengano da aziende o macelli situati all'interno delle zone elencate nella parte III dell'allegato, nelle quali non vi siano stati focolai di peste suina africana durante almeno un periodo di 40 giorni precedente alla spedizione;
- b) gli autocarri e gli altri veicoli utilizzati per il trasporto di tali sottoprodotti di origine animale siano stati registrati individualmente dall'autorità competente in conformità dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e:
 - i) il compartimento coperto a tenuta stagna per il trasporto di tali sottoprodotti di origine animale sia costruito in modo da consentire una pulizia e una disinfezione efficaci e la costruzione dei pavimenti faciliti l'evacuazione e la raccolta dei liquidi;
 - ii) la domanda di immatricolazione dell'autocarro e degli altri veicoli contenga la prova che il veicolo è stato oggetto di controlli tecnici regolari;
 - iii) ogni autocarro sia accompagnato da un sistema di navigazione satellitare per determinare la sua posizione in tempo reale. L'operatore responsabile del trasporto deve consentire all'autorità competente di controllare in tempo reale gli spostamenti dell'autocarro e di conservare i registri elettronici di tali spostamenti per almeno 2 mesi;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GUL 139 del 30.4.2004, pag. 1) e del regolamento (CE) n. 853/2004.

- c) in seguito al carico il compartimento destinato al trasporto di tali sottoprodotti di origine animale sia sigillato dal veterinario ufficiale. Solo il veterinario ufficiale può togliere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo. Ciascun carico o sostituzione di sigillo deve essere notificato all'autorità competente;
- d) sia vietato qualsiasi ingresso di autocarri o veicoli nelle aziende suinicole e l'autorità competente garantisca una raccolta sicura delle carcasse di suini;
- e) il trasporto verso gli impianti di cui sopra sia diretto, senza soste, e conforme alla rotta autorizzata dall'autorità competente a partire dal punto designato di disinfezione all'uscita dalla zona elencata nella parte III dell'allegato. Al punto designato di disinfezione gli autocarri e i veicoli devono essere sottoposti a una pulizia e disinfezione appropriate sotto controllo del veterinario ufficiale;
- f) ogni partita di sottoprodotti di origine animale sia corredata di un documento commerciale, debitamente compilato, di cui al capo III dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽¹⁾. Il veterinario ufficiale competente per lo stabilimento di trasformazione di destinazione deve confermare all'autorità competente ogni arrivo di cui alla lettera b), punto iii);
- g) dopo lo scarico dei sottoprodotti di origine animale, l'autocarro o il veicolo e qualsiasi altra attrezzatura utilizzata per il trasporto di sottoprodotti di origine animale che potrebbe essere contaminata, siano completamente puliti, disinfettati e se necessario disinfestati all'interno dell'area chiusa dell'impianto di trasformazione, sotto la supervisione del veterinario ufficiale. Si applica l'articolo 12, lettera a), della direttiva 2002/60/CE;
- h) i sottoprodotti di origine animale siano trasformati senza indugio. È vietato qualsiasi stoccaggio nell'impianto di trasformazione;
- i) l'autorità competente provveda affinché la spedizione di sottoprodotti di origine animale non superi la capacità giornaliera di trasformazione dell'impianto di trasformazione;
- j) precedentemente alla prima spedizione dalla zona elencata nella parte III dell'allegato, le autorità competenti prendano gli accordi necessari con le autorità pertinenti a norma dell'allegato VI, lettera c), della direttiva 2002/60/CE al fine di garantire il piano di emergenza, la catena di comando e la piena collaborazione dei servizi in caso di incidenti durante il trasporto, avarie importanti dell'autocarro o del veicolo o qualsiasi azione fraudolenta dell'operatore. Gli operatori degli autocarri informano immediatamente l'autorità competente di qualsiasi infortunio o avaria dell'autocarro o del veicolo.

Articolo 8

Divieto di spedizione di suini vivi dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

1. Gli Stati membri interessati garantiscono che i suini vivi non siano spediti dal loro territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo nei casi in cui tali suini vivi provengano da:
 - a) zone non comprese fra quelle elencate nell'allegato;
 - b) un'azienda in cui, nel corso di un periodo di almeno 30 giorni immediatamente precedente alla data di spedizione, non siano stati introdotti suini vivi provenienti dalle zone elencate nell'allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione di suini vivi provenienti da un'azienda situata nelle zone elencate nella parte I dell'allegato, purché tali suini vivi soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) siano rimasti ininterrottamente nell'azienda per almeno 30 giorni prima della spedizione o dalla nascita e nessun suino vivo proveniente dalle zone elencate nell'allegato sia stato introdotto in tale azienda durante un periodo di almeno 30 giorni precedente alla data di spedizione;
 - b) provengano da un'azienda che attua i requisiti di biosicurezza per la peste suina africana stabiliti dall'autorità competente;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

- c) siano stati sottoposti ad esami di laboratorio per la peste suina africana effettuati con esito negativo su campioni prelevati secondo le procedure di campionamento previste dal programma di eradicazione della peste suina africana di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente decisione, entro un periodo di 15 giorni precedente alla data della movimentazione e ad un esame clinico per la peste suina africana effettuato alla data di spedizione da un veterinario ufficiale conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE; oppure
- d) provengano da un'azienda che, almeno due volte all'anno, con un intervallo di almeno 4 mesi, sia stata sottoposta dall'autorità veterinaria competente ad ispezioni:
- i) conformi agli orientamenti e alle procedure di cui al capitolo IV dell'allegato della decisione 2003/422/CE,
 - ii) comprendenti un esame clinico e un campionamento in cui i suini di età superiore a 60 giorni siano stati sottoposti a prove di laboratorio conformemente alle procedure di esame e campionamento di cui al capitolo IV, parte A, dell'allegato della decisione 2003/422/CE;
 - iii) finalizzate al controllo dell'effettiva applicazione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE.
3. Per le spedizioni di suini vivi che soddisfano le condizioni della deroga di cui al paragrafo 2, è aggiunta la seguente dicitura ai relativi documenti veterinari e/o certificati sanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE:

«Suini conformi all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (*)».

(*) GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63.».

Articolo 9

Divieto di spedizione di partite di sperma, ovuli ed embrioni di suini dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

Lo Stato membro interessato provvede affinché nessuna partita dei seguenti prodotti sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi:

- a) sperma suino, se proveniente da verri allevati in un centro di raccolta riconosciuto, di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e situato al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato della presente decisione;
- b) ovuli ed embrioni di animali della specie suina, se provenienti da scrofe donatrici allevate in aziende conformi all'articolo 8, paragrafo 2, e situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, e gli embrioni siano concepiti o prodotti con sperma conforme alle condizioni di cui alla lettera a).

Articolo 10

Divieto di spedizione di partite di sottoprodotti di origine suina dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi

1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita di sottoprodotti animali di origine suina sia spedita dal proprio territorio in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali sottoprodotti suini siano ottenuti da suini originari e provenienti da aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di prodotti derivati ottenuti da sottoprodotti di origine animale di suini provenienti dalle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, purché:

- a) tali sottoprodotti siano stati sottoposti ad un trattamento che garantisca che i prodotti derivati ottenuti da suini non presentino rischi relativamente alla peste suina africana;
- b) le partite di prodotti derivati siano corredate di un documento commerciale rilasciato in conformità al capo III dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.

⁽¹⁾ Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

*Articolo 11***Divieto di spedizione di carni suine fresche e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell'allegato in altri Stati membri e in paesi terzi**

1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché nessuna partita di carni suine fresche provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato, nonché di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti carni di tali suini sia spedita in altri Stati membri e in paesi terzi, salvo che tali carni suine siano state ottenute da suini originari e provenienti da aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati con riferimento alle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di carni suine fresche di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, purché tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini allevati sin dalla nascita in aziende situate al di fuori delle zone elencate nelle parti II, III e IV dell'allegato, e le carni suine fresche, i preparati e i prodotti a base di carni suine siano prodotti, immagazzinati e trasformati in stabilimenti riconosciuti a norma dell'articolo 12.
3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri interessati con riferimento alle zone elencate nella parte II dell'allegato possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri di carni suine fresche di cui al paragrafo 1 e di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine, a condizione che tali preparati e prodotti a base di carni suine siano ottenuti da suini conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2 o paragrafo 3.

*Articolo 12***Riconoscimento di macelli, laboratori di sezionamento e stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini degli articoli 4, 5 e 6 e dell'articolo 11, paragrafo 2**

L'autorità competente degli Stati membri interessati approva solo i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni ai fini degli articoli 4, 5 e 6 e dell'articolo 11, paragrafo 2, presso i quali la produzione, l'immagazzinamento e la trasformazione delle carni suine fresche e dei preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni suine di cui è autorizzata la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi conformemente alle deroghe previste degli articoli da 4 a 6 e dall'articolo 11, paragrafo 2, siano realizzati separatamente dalla produzione, dall'immagazzinamento e dalla trasformazione di altri prodotti costituiti da o contenenti carni fresche suine e preparati e prodotti a base di carni ottenute da suini originari o provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato, diversi da quelli riconosciuti a norma del presente articolo.

*Articolo 13***Deroga al divieto di spedizione di carni suine fresche e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine dalle zone elencate nell'allegato**

In deroga all'articolo 11, gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altri Stati membri e in paesi terzi di carni suine fresche, di preparati e prodotti a base di carni suine, costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nelle parti II, III o IV dell'allegato, purché tali prodotti:

- a) siano stati prodotti e trasformati in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/99/CE;
- b) siano soggetti a certificazione veterinaria in conformità all'articolo 5 della direttiva 2002/99/CE;
- c) siano corredati del certificato sanitario richiesto nel quadro degli scambi intra-UE di cui al regolamento (CE) n. 599/2004, la cui parte II va completata come segue:

«Prodotto conforme alla decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri (*)».

(*) GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63.»

*Articolo 14***Informazioni relative agli articoli 11, 12 e 13**

Ogni sei mesi, a partire dalla data della presente decisione, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'elenco aggiornato degli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 12 ed eventuali informazioni pertinenti per l'applicazione degli articoli 11, 12 e 13.

*Articolo 15***Misure riguardanti i suini selvatici vivi, le carni fresche, i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini selvatici**

1. Gli Stati membri interessati provvedono affinché:
 - a) dalle zone elencate nell'allegato non vengano effettuate spedizioni di suini selvatici vivi in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro;
 - b) dalle zone elencate nell'allegato non vengano spedite carni di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni in altri Stati membri o in altre zone del territorio dello stesso Stato membro.
2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri interessati possono autorizzare la spedizione in altre zone nel territorio dello stesso Stato membro, non elencate nell'allegato, di partite di carni di suini selvatici, preparati e prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nella parte I dell'allegato, purché i suini selvatici siano stati sottoposti ad un test per la peste suina africana con esito negativo in conformità alle procedure diagnostiche di cui al capitolo VI, parti C e D, dell'allegato della decisione 2003/422/CE.

*Articolo 16***Bolli sanitari particolari e requisiti in materia di certificazione per carni fresche, preparati e prodotti a base di carni soggetti ai divieti di cui all'articolo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1**

Gli Stati membri interessati garantiscono che le carni fresche e i preparati e i prodotti a base di carni oggetto dei divieti di cui all'articolo 2, all'articolo 11, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 1, siano contrassegnati da un particolare bollo sanitario che non ha forma ovale e che non può essere confuso con:

- a) il marchio di identificazione per i preparati e i prodotti a base di carni, costituiti da o contenenti carni di suini, di cui alla sezione I dell'allegato II del regolamento (CE) n. 853/2004;
- b) il bollo sanitario per le carni suine fresche di cui alla sezione I, capo III, dell'allegato I del regolamento (CE) n. 854/2004.

*Articolo 17***Requisiti relativi alle aziende e ai veicoli utilizzati per il trasporto nelle zone elencate nell'allegato**

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

- a) le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino e trattini dal quarto al settimo, della direttiva 2002/60/CE siano applicate nelle aziende suinicole situate all'interno delle zone elencate nell'allegato della presente decisione;
- b) i veicoli utilizzati per il trasporto di suini o di sottoprodotti di origine suina provenienti da aziende situate nelle zone elencate nell'allegato della presente decisione vengano puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni operazione e il trasportatore fornisca e conservi all'interno del veicolo la prova dell'avvenuta pulizia e disinfezione.

*Articolo 18***Requisiti in materia di informazione per gli Stati membri interessati**

Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, dei risultati della sorveglianza della peste suina africana relativa alle zone elencate nell'allegato, conformemente ai programmi di eradicazione della peste suina africana dalle popolazioni di suini selvatici, approvati dalla Commissione in conformità all'articolo 16 della direttiva 2002/60/CE e di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente decisione.

*Articolo 19***Conformità**

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

*Articolo 20***Abrogazione**

La decisione di esecuzione 2014/178/UE è abrogata.

*Articolo 21***Applicabilità**

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2018.

*Articolo 22***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2014

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO

PARTE I

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la contea (maakond) di Põlvamaa;
- la contea (maakond) di Võrumaa;
- il comune (vald) di Häädemeeste;
- il comune (vald) di Kambja;
- il comune (vald) di Kasepää;
- il comune (vald) di Kolga-Jaani;
- il comune (vald) di Konguta;
- il comune (vald) di Kõo;
- il comune (vald) di Kõpu;
- il comune (vald) di Laekvere;
- il comune (vald) di Nõo;
- il comune (vald) di Paikuse;
- il comune (vald) di Pärsti;
- il comune (vald) di Puhja;
- il comune (vald) di Rägavere;
- il comune (vald) di Rannu;
- il comune (vald) di Rõngu;
- il comune (vald) di Saarde;
- il comune (vald) di Saare;
- il comune (vald) di Saarepeedi;
- il comune (vald) di Sõmeru;
- il comune (vald) di Surju;
- il comune (vald) di Suure-Jaani;
- il comune (vald) di Tahkuranna;
- il comune (vald) di Torma;
- il comune (vald) di Viiratsi;
- il comune (vald) di Vinni;
- il comune (vald) di Viru-Nigula;
- la città (linn) di Kunda;
- la città (linn) di Viljandi.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- il comune (novads) di Aizkraukles;
- il comune (novads) di Alojas;
- il comune (novads) di Alūksnes;
- il comune (novads) di Amatas;

- il comune (novads) di Apes;
- il comune (novads) di Baltinavas;
- il comune (novads) di Balvu;
- il comune (novads) di Cēsu;
- il comune (novads) di Gulbenes;
- il comune (novads) di Ikšķiles;
- il comune (novads) di Inčukalna;
- il comune (novads) di Jaunjelgavas;
- il comune (novads) di Jaunpiepalgas;
- il comune (novads) di Ķeguma;
- il comune (novads) di Kocēnu;
- il comune (novads) di Krimuldas;
- il comune (novads) di Lielvārdes;
- il comune (novads) di Līgatnes;
- il comune (novads) di Limbažu;
- il comune (novads) di Mālpils;
- il comune (novads) di Mazsalacas;
- il comune (novads) di Neretas;
- il comune (novads) di Ogres;
- il comune (novads) di Pārgaujas;
- il comune (novads) di Priekuļu;
- il comune (novads) di Raunas;
- il comune (novads) di Ropažu;
- il comune (novads) di Rugāju;
- il comune (novads) di Salacgrīvas;
- il comune (novads) di Salas;
- il comune (novads) di Sējas;
- il comune (novads) di Siguldas;
- il comune (novads) di Skrīveru;
- il comune (novads) di Smiltenes;
- il comune (novads) di Vecpiebalgas;
- il comune (novads) di Vecumnieku;
- il comune (novads) di Viesītes;
- il comune (novads) di Viļakas;
- la città (republikas pilsēta) di Valmiera.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Biržai;
- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Jonava;
- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kaišiadorys;
- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kaunas;

- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kedainiai;
- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Panevėžys;
- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Pasvalys;
- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Prienai;
- il comune (savivaldybe) di Birštonas;
- il comune (savivaldybe) di Kazlu Ruda;
- il comune (savivaldybe) di Marijampole;
- il comune (savivaldybe) di Kalvarija;
- il comune (miesto savivaldybe) di Kaunas;
- il comune (miesto savivaldybe) di Panevėžys.
- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kupiškis, nei sottodistretti (seniūnija) di Alizava, Kupiškis, Noriūnai e Subačius;

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

il voivodato della Podlachia:

- la provincia (powiat) di M. Suwałki;
- la provincia (powiat) di M. Białystok;
- i comuni (gminy) di Wiżajny, Rutka-Tartak, Szypliszki, Jeleniewo, Suwałki, Raczki nella provincia (powiat) di Suwałki;
- i comuni (gminy) di Krasnopol e Puńsk nella provincia (powiat) di Sejny;
- il comune (gminy) di Augustów, con le città di Augustów, Nowinka, Sztabin e Bargłów Kościelny nella provincia (powiat) di Augustów;
- la provincia (powiat) di Mońki;
- i comuni (gminy) di Suchowola e Korycin nella provincia (powiat) di Sokółka;
- i comuni (gminy) di Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraz, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów e Dobryńsk Duży nella provincia (powiat) di Białystok;
- la provincia (powiat) di Bielsk;
- la provincia (powiat) di Hajnówka;
- i comuni (gminy) di Grodzisk, Dziadkowice e Milejczyce nella provincia (powiat) di Siemiatycze;
- il comune (gminy) di Rutki nella provincia (powiat) di Zambrow;
- i comuni (gminy) di Kobylin-Borzemy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie con la città di Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo e Ciechanowiec nella provincia (powiat) di Wysokie Mazowieckie.

PARTE II

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- la contea (maakond) di IDA-Virumaa;
- la contea (maakond) di Valgamaa;
- il comune (vald) di Abja;
- il comune (vald) di Halliste;
- il comune (vald) di Karksi;
- il comune (vald) di Paistu;
- il comune (vald) di Tarvastu.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- il comune (novads) di Aknīstes;
- il comune (novads) di Cesvaines;
- il comune (novads) di Ērgļi;
- il comune (novads) di Ilūkstes;
- la città (republikas pilsēta) di Jēkabpils;
- il comune (novads) di Jēkabpils;
- il comune (novads) di Kokneses;
- il comune (novads) di Krustpils;
- il comune (novads) di Līvānu;
- il comune (novads) di Lubānas;
- il comune (novads) di Madonas;
- il comune (novads) di Pļaviņu;
- il comune (novads) di Varakļānu.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- la contea (apskritis) di Alytus;
- il comune distrettuale (raiono savivaldybe) di Šalčininkai;
- il comune distrettuale (raiono savivaldybe) di Širvintos;
- il comune distrettuale (raiono savivaldybe) di Trakai;
- il comune distrettuale (raiono savivaldybe) di Ukmerge;
- il comune distrettuale (raiono savivaldybe) di Vilnius;
- il comune (savivaldybe) di Elektrenai;
- il comune (miesto savivaldybe) di Vilnius.
- nel comune distrettuale (raiono savivaldybe) di Anykščiai, il distretto (seniūnija) di Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai, Viešintos e la parte di Svėdasai situata a sud della strada n. 118.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

nel voivodato della Podlachia:

- i comuni (gminy) di Giby e Sejny, con la città di Sejny, nella provincia (powiat) di Sejny;
- i comuni (gminy) di Lipsk e Plaska nella provincia (powiat) di Augustów;
- i comuni (gminy) di Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków e Michałowo nella provincia (powiat) di Białystok;
- i comuni (gminy) di Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka e Szudziałowo nella provincia (powiat) di Sokółka.

PARTE III**1. Lettonia**

Le seguenti zone in Lettonia:

- il comune (novads) di Aglonas;
- il comune (novads) di Beverīnas;

- il comune (novads) di Burtnieku;
- il comune (novads) di Ciblas;
- il comune (novads) di Dagdas;
- il comune (novads) di Daugavpils;
- il comune (novads) di Kārsavas;
- il comune (novads) di Krāslavas;
- il comune (novads) di Ludzas;
- il comune (novads) di Naukšēnu;
- il comune (novads) di Preiļu;
- il comune (novads) di Rēzeknes;
- il comune (novads) di Riebiņu;
- il comune (novads) di Rūjienas;
- il comune (novads) di Streņču;
- il comune (novads) di Valkas;
- il comune (novads) di Vārkavas;
- il comune (novads) di Viļānu;
- il comune (novads) di Zilupes;
- la città (republikas pilsēta) di Daugavpils;
- la città (republikas pilsēta) di Rēzekne.

2. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Ignalina;
- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Moletai;
- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Rokiškis;
- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Švencionys;
- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Utena;
- il comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Zarasai;
- il comune (savivaldybe) di Visaginas.
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Kupiškis, nei sottodistretti (seniūnija) di Šimonys e Skapiškis;
- nel comune distrettuale (rajono savivaldybe) di Anykščiai, la parte del sottodistretto (seniūnija) di Svėdasai situata a nord della strada n. 118.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

tutto il territorio della Sardegna.

RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 2014

relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/710/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

visti i pareri dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e del Comitato per le comunicazioni,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/21/CE istituisce un quadro normativo per il settore delle comunicazioni elettroniche che intende, tra l'altro, tenere conto delle dinamiche di convergenza abbracciando nel suo campo di applicazione tutte le reti e i servizi di comunicazione elettronica. Secondo la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, lo scopo del quadro normativo è, tra l'altro, ridurre progressivamente le regole settoriali ex ante specifiche via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato, per arrivare infine a un settore delle comunicazioni elettroniche disciplinato esclusivamente dal diritto della concorrenza.
- (2) In linea con l'obiettivo perseguito dalla direttiva di cui sopra, lo scopo della presente raccomandazione è individuare i mercati di prodotti e servizi in cui sia giustificabile una regolamentazione ex ante, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE. In ultima analisi l'obiettivo di qualsiasi intervento regolamentare ex ante è apportare vantaggi agli utenti finali rendendo i mercati al dettaglio effettivamente concorrenziali in modo sostenibile. È probabile che le autorità nazionali di regolamentazione arriveranno gradualmente a trovare competitivi i mercati al dettaglio anche in assenza di regolamentazione del mercato all'ingrosso, soprattutto se si tiene conto dei miglioramenti previsti in materia di innovazione e concorrenza.
- (3) La definizione dei mercati rilevanti potrebbe variare nel corso del tempo poiché le caratteristiche dei prodotti e dei servizi possono evolvere e le possibilità di sostituzione sul lato della domanda e dell'offerta possono cambiare. Considerato che la raccomandazione 2007/879/CE della Commissione ⁽³⁾ è in vigore da oltre sei anni, è opportuno rivederla alla luce degli sviluppi del mercato sopravvenuti dalla sua adozione. La presente raccomandazione sostituisce pertanto la raccomandazione 2007/879/CE e fornisce orientamenti alle autorità nazionali di regolamentazione circa le prossime analisi di mercato.
- (4) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE prevede che la Commissione individui i mercati all'interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione in base ai principi del diritto della concorrenza. Tali principi sono pertanto utilizzati nella presente raccomandazione per definire i mercati dei prodotti nel settore delle comunicazioni elettroniche.

⁽¹⁾ GUL 108 del 24.4.2002, pag. 33.

⁽²⁾ Direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GUL 337 del 18.12.2009, pag. 37).

⁽³⁾ Raccomandazione 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GUL 344 del 28.12.2007, pag. 65).

- (5) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, spetta alle autorità nazionali di regolamentazione definire, conformemente al diritto della concorrenza e tenendo nella massima considerazione la presente raccomandazione, i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio.
- (6) Secondo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, gli obblighi regolamentari ex ante sono imposti unicamente nei mercati non effettivamente concorrenziali. Come spiegato al considerando 27 della direttiva, non esiste una concorrenza effettiva sui mercati in cui una o più imprese detengono un potere significativo e quando i mezzi di tutela apprestati dal diritto nazionale e unionale della concorrenza non sono sufficienti a risolvere il problema individuato. Inoltre, nel determinare se esista una concorrenza effettiva si dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e quindi se l'eventuale assenza di concorrenza effettiva sia duratura.
- (7) Sia la Commissione che le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che il punto di partenza per l'individuazione dei mercati all'ingrosso che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante sia l'analisi dei corrispondenti mercati al dettaglio. Questa analisi del mercato al dettaglio viene effettuata tenendo conto della sostituibilità sul lato della domanda e, se del caso, sul lato dell'offerta in chiave previsionale e per un dato arco di tempo. Nel definire i mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero individuare un'area geografica in cui le condizioni della concorrenza siano simili o sufficientemente omogenee e che possa essere distinta dalle aree adiacenti, caratterizzate da condizioni prevalenti della concorrenza sostanzialmente diverse, valutando in particolare se il potenziale operatore con un significativo potere di mercato agisca in modo uniforme in tutta la zona di copertura della sua rete o se si trovi di fronte a condizioni di concorrenza sensibilmente diverse al punto da limitare le sue attività in alcune zone ma non in altre.
- (8) È opportuno verificare se i mercati al dettaglio siano effettivamente concorrenziali in una prospettiva futura in assenza di una regolamentazione giustificata dall'accertamento di un significativo potere di mercato. L'analisi dovrebbe peraltro considerare gli effetti di altri tipi di regolamentazione applicabili al mercato al dettaglio rilevante e ai mercati all'ingrosso correlati per tutto il periodo in esame.
- (9) Quando si conduce un'analisi di mercato ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE, la valutazione dovrebbe essere effettuata in una prospettiva futura, partendo dalle condizioni di mercato esistenti. L'analisi dovrebbe valutare se il mercato sia concorrenziale in prospettiva e se l'eventuale mancanza di concorrenza sia persistente, tenendo conto degli sviluppi previsti o prevedibili del mercato ⁽¹⁾.
- (10) Qualora il mercato al dettaglio in questione non sia effettivamente concorrenziale in una prospettiva futura in assenza di regolamentazione ex ante, dovrebbero essere valutati i corrispondenti mercati all'ingrosso che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante conformemente all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE. Quando si analizzano i confini e il potere di mercato nei corrispondenti mercati all'ingrosso rilevanti per determinare se sono effettivamente concorrenziali, si dovrebbe tenere conto della pressione concorrenziale diretta e indiretta, indipendentemente dal fatto che tale pressione derivi dalle reti di comunicazione elettronica, dai servizi di comunicazione elettronica o da altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista degli utenti finali ⁽²⁾. D'altro canto, qualora il mercato al dettaglio interessato sia effettivamente concorrenziale in una prospettiva futura in assenza di una regolamentazione ex ante sui corrispondenti mercati rilevanti, tale fattore dovrebbe indurre l'autorità nazionale di regolamentazione a non ritenere più necessaria la regolamentazione per il mercato all'ingrosso. In tal caso, i corrispondenti mercati all'ingrosso rilevanti dovrebbero essere valutati ai fini della soppressione della regolamentazione ex ante. Se i mercati all'ingrosso sono connessi verticalmente nella catena di fornitura, il mercato all'ingrosso da analizzare per primo è quello più a monte rispetto al mercato al dettaglio in questione.
- (11) I mercati all'ingrosso che figurano nell'elenco di cui in allegato possono avere caratteristiche tali da giustificare una regolamentazione ex ante poiché in generale soddisfano i tre criteri cumulativi elencati di seguito, che sono stati utilizzati anche per individuare i mercati assoggettabili alla regolamentazione ex ante nelle versioni precedenti della raccomandazione. Il primo criterio è la presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso. Tuttavia, dato il carattere dinamico e il funzionamento dei mercati delle comunicazioni elettroniche, quando si effettua un'analisi prospettica per individuare i mercati rilevanti che possano eventualmente essere oggetto di una regolamentazione ex ante, è opportuno tenere in considerazione anche le possibilità di superare tali ostacoli nell'arco di

⁽¹⁾ Punto 20 delle linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (2002/C 165/03).

⁽²⁾ Un esempio è costituito dai servizi OTT (Over-The-Top) che, sebbene attualmente non possano essere considerati sostituti diretti dei servizi offerti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, continueranno probabilmente a svilupparsi nei prossimi anni a seguito dei progressi tecnologici.

tempo considerato. Il secondo criterio è la valutazione della struttura di un mercato per stabilire se tende alla concorrenza effettiva nell'orizzonte temporale considerato. L'applicazione di tale criterio comporta l'esame della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso. Il terzo criterio è che l'applicazione del diritto della concorrenza non sarebbe di per sé sufficiente a rimediare alle disfunzioni di mercato esistenti. I principali indicatori da considerare al momento della valutazione del primo e del secondo criterio sono simili a quelli esaminati nell'ambito di un'analisi di mercato previsionale per accertare la presenza di un significativo potere di mercato. Si tratta in particolare di indicatori concernenti gli ostacoli all'accesso in assenza di regolamentazione (compresa l'entità dei costi irrecuperabili), la struttura del mercato, l'andamento e la dinamica del mercato, compresi indicatori come le quote di mercato e le relative tendenze, i prezzi di mercato e le relative tendenze, nonché la portata e la copertura delle reti o infrastrutture concorrenti.

- (12) Per quanto riguarda il primo criterio, due sono le tipologie di ostacoli all'accesso ai fini della presente raccomandazione: gli ostacoli strutturali e gli ostacoli giuridici o regolamentari. Gli ostacoli strutturali all'accesso al mercato derivano dalle condizioni iniziali dei costi o della domanda che creano condizioni asimmetriche tra operatori storici e nuovi operatori, rendendo difficile o addirittura impossibile l'accesso al mercato da parte di questi ultimi. Ad esempio, si possono riscontrare forti ostacoli strutturali quando il mercato è caratterizzato da vantaggi di costi assoluti, economie di scala e/o economie di diversificazione considerevoli, limiti di capacità ed elevati costi irrecuperabili. Può esistere inoltre un ostacolo strutturale correlato quando l'offerta del servizio richiede una componente «rete» che non può essere tecnicamente duplicata o che può esserlo solamente a costi tali da rendere l'attività antieconomica per la concorrenza.
- (13) Gli ostacoli giuridici o regolamentari non sono determinati dalle condizioni economiche, bensì derivano da misure legislative, amministrative o di altra natura aventi un effetto diretto sulle condizioni di accesso e/o sulla collocazione degli operatori sul mercato in questione. Un esempio di ostacolo giuridico o regolamentare che intralcia o impedisce l'accesso a un mercato è la fissazione di un limite per il numero di imprese aventi accesso allo spettro per l'offerta dei servizi connessi. Altri esempi di ostacoli di questo genere sono i controlli dei prezzi e altri provvedimenti legati ai prezzi imposti alle imprese, i quali influiscono non solo sull'accesso al mercato ma anche sulla collocazione delle imprese sul mercato stesso. Gli ostacoli giuridici o regolamentari che saranno probabilmente rimossi nell'arco di tempo considerato non dovrebbero essere ritenuti, di norma, un ostacolo all'accesso tale da soddisfare il primo criterio.
- (14) Gli ostacoli all'accesso possono altresì diventare meno importanti per quanto riguarda i mercati guidati dall'innovazione e caratterizzati da un costante progresso tecnologico. In questi mercati la pressione concorrenziale è spesso dovuta alla minaccia innovativa rappresentata dai potenziali concorrenti non ancora presenti sul mercato. Nei mercati guidati dall'innovazione può instaurarsi una forma di concorrenza dinamica o a lungo termine tra imprese non necessariamente in concorrenza in un mercato «statico» preesistente. La presente raccomandazione individua i mercati per cui si prevede il perdurare degli ostacoli all'accesso per un periodo prevedibile. Per valutare se gli ostacoli all'accesso siano inclini a persistere in assenza di regolamentazione, è necessario esaminare se gli ingressi di nuovi operatori nel settore siano stati frequenti e abbiano avuto successo e se tali ingressi siano, o probabilmente saranno, sufficientemente immediati e persistenti da limitare il potere di mercato. La rilevanza degli ostacoli all'accesso dipenderà tra l'altro dal volume di produzione minimo necessario per un'attività efficace e dai costi irrecuperabili.
- (15) Anche qualora un mercato sia caratterizzato da forti ostacoli all'accesso, altri fattori strutturali in tale mercato possono indicare la tendenza verso una situazione di concorrenza effettiva nell'arco di tempo considerato. Questa tendenza implica che il mercato raggiungerà una situazione di concorrenza effettiva in assenza di una regolamentazione ex ante entro il periodo di riferimento, o successivamente ad esso a condizione che si possano raccogliere prove evidenti della presenza di una dinamica di mercato positiva nell'arco del periodo di riferimento. La dinamica di mercato può essere determinata ad esempio dagli sviluppi tecnologici o dalla convergenza dei prodotti e dei mercati, che può dare luogo a pressioni concorrenziali tra operatori attivi su mercati di prodotti distinti. Ciò può avvenire anche nei mercati caratterizzati da un numero limitato ma sufficiente di imprese con strutture dei costi divergenti e confrontate a una domanda elastica rispetto ai prezzi. Inoltre vi può essere un eccesso di capacità in un mercato che permetterebbe normalmente a imprese concorrenti di aumentare rapidamente la produzione a seguito di un aumento dei prezzi. In tali mercati, le quote di mercato possono modificarsi nel tempo e/o si può osservare un calo dei prezzi.
- (16) Il terzo criterio serve a valutare l'adeguatezza delle misure correttive che possono essere imposte in forza del diritto della concorrenza per porre rimedio alle disfunzioni persistenti del mercato individuate, in particolare in considerazione del fatto che gli obblighi regolamentari ex ante possono prevenire efficacemente le violazioni del diritto della concorrenza. Gli interventi del diritto della concorrenza saranno probabilmente insufficienti se ad esempio un intervento volto a rimediare a disfunzioni di mercato persistenti deve soddisfare un gran numero di criteri di conformità o se sono indispensabili interventi frequenti e/o tempestivi. La regolamentazione ex ante dovrebbe pertanto essere considerata un'adeguata integrazione del diritto della concorrenza laddove quest'ultimo non sia di per sé sufficiente a rimediare alle disfunzioni di mercato persistenti individuate.

- (17) L'applicazione di questi tre criteri cumulativi dovrebbe limitare il numero dei mercati nel settore delle comunicazioni elettroniche nei quali sono imposti obblighi regolamentari ex ante, contribuendo così a uno degli obiettivi che il quadro regolamentare si prefigge, ossia ridurre progressivamente la regolamentazione settoriale ex ante via via che aumenta il grado di concorrenza sul mercato. La mancata rispondenza a uno qualsiasi dei tre criteri indica che il mercato non deve essere ritenuto assoggettabile a una regolamentazione ex ante.
- (18) L'imposizione di una regolamentazione ex ante a livello di mercato all'ingrosso dovrebbe essere considerata sufficiente a far fronte a potenziali problemi di concorrenza sui mercati a valle correlati. Un mercato a valle dovrebbe essere soggetto a regolamentazione ex ante solo se la concorrenza al suo interno continua a essere contraddistinta da un significativo potere di mercato nonostante la presenza di una regolamentazione ex ante sui mercati all'ingrosso correlati presenti a monte. Tenuto conto dei progressi realizzati in materia di concorrenza grazie alla regolamentazione, la presente raccomandazione individua soltanto i mercati correlati a livello di fornitura all'ingrosso. Si ritiene che la loro regolamentazione possa porre rimedio all'assenza di una concorrenza effettiva a livello di fornitura all'ingrosso, che a sua volta è all'origine delle disfunzioni di mercato individuate nei mercati al dettaglio correlati. Se un'autorità nazionale di regolamentazione dimostra tuttavia che gli interventi sul mercato all'ingrosso non hanno avuto successo, il mercato al dettaglio rilevante potrebbe essere oggetto di una regolamentazione ex ante, a condizione che l'autorità nazionale di regolamentazione riscontri il superamento della prova dei tre criteri prescritta dalla presente raccomandazione.
- (19) I mercati che figurano nell'elenco di cui in allegato sono stati individuati sulla base dei tre criteri cumulativi sopra citati. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero partire dal presupposto che in questi mercati i tre criteri sono soddisfatti. Qualora tuttavia un'autorità nazionale di regolamentazione giunga alla conclusione che, in assenza di una regolamentazione a livello di mercato all'ingrosso, i mercati al dettaglio definiti presentano una concorrenza sostenibile, tale autorità dovrebbe altresì non ritenere più necessaria una regolamentazione ex ante del mercato all'ingrosso.
- (20) Per i mercati che figurano nell'elenco di cui all'allegato, un'autorità nazionale di regolamentazione può in ogni caso ritenere appropriato, sulla base di situazioni nazionali specifiche, effettuare autonomamente la prova dei tre criteri. Tale autorità può quindi ritenere che la prova dei tre criteri sia stata superata oppure no nelle situazioni nazionali considerate. In caso di mancato superamento della prova per un determinato mercato elencato nella raccomandazione, l'autorità nazionale di regolamentazione non dovrebbe imporre obblighi regolamentari al mercato in questione.
- (21) Le autorità nazionali di regolamentazione possono individuare altri mercati oltre a quelli elencati nella presente raccomandazione e sottoporli alla prova dei tre criteri. In particolare, esse dovrebbero effettuare sempre la prova dei tre criteri qualora, dopo aver concluso che un mercato al dettaglio non sia effettivamente competitivo in assenza di una regolamentazione ex ante, intendano regolamentare i corrispondenti mercati all'ingrosso e questi non siano elencati nella raccomandazione. In tal caso, il mercato da analizzare per primo è quello più a monte rispetto al mercato al dettaglio in questione nella catena di fornitura verticale. Un'autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe effettuare un'analisi graduale dei mercati situati a valle di un fattore di produzione regolamentato, al fine di stabilire se sarebbero effettivamente concorrenziali in presenza di una regolamentazione a monte, fino ad arrivare ai mercati al dettaglio.
- (22) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero applicare la prova dei tre criteri anche ai mercati elencati negli allegati della raccomandazione 2003/311/CE della Commissione ⁽¹⁾, e nella raccomandazione 2007/879/CE, che non figurano più nell'elenco di cui all'allegato della presente raccomandazione se sono attualmente regolamentati tenendo conto delle situazioni nazionali, al fine di valutare se alla luce di tali circostanze essi siano ancora assoggettabili a una regolamentazione ex ante.
- (23) Conformemente alla direttiva 2002/21/CE è opportuno che i nuovi mercati emergenti non siano oggetto di obblighi regolamentari ex ante ingiustificati, anche se le imprese che sono entrate per prime nel mercato sono avvantaggiate. Tra i nuovi mercati emergenti rientrano i mercati dei prodotti e dei servizi per i quali, a causa del loro carattere innovativo, è molto difficile prevedere le condizioni della domanda e quelle dell'offerta o le condizioni di ingresso sul mercato e di conseguenza risulta difficile applicare la prova dei tre criteri. Evitando di assoggettare i nuovi mercati emergenti a obblighi regolamentari ex ante ingiustificati si intende incoraggiare l'innovazione, come richiesto dall'articolo 8 della direttiva 2002/21/CE; nel contempo occorre impedire la preclusione di tali mercati da parte dell'impresa leader, come indicato nelle linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per

⁽¹⁾ Raccomandazione 2003/311/CE della Commissione, dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 114 dell'8.5.2003, pag. 45).

le reti e i servizi di comunicazione elettronica ⁽¹⁾. I potenziamenti progressivi dell'infrastruttura di rete esistente raramente portano a un mercato nuovo o emergente. Occorre accertare la mancanza di sostituibilità di un prodotto dal punto di vista sia dell'offerta che della domanda prima di poter concludere che tale prodotto non fa parte di un mercato già esistente. L'introduzione di nuovi servizi al dettaglio può dare origine a un nuovo mercato all'ingrosso derivato nella misura in cui tali servizi al dettaglio non possono essere forniti utilizzando i prodotti all'ingrosso esistenti.

- (24) Le autorità nazionali di regolamentazione rendono accessibili alla Commissione, al BEREC e alle altre autorità nazionali di regolamentazione i risultati della prova dei tre criteri effettuata conformemente alla presente raccomandazione che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE. La mancata notifica di un progetto di misura che influisce sul commercio fra Stati membri come descritto al considerando 38 della direttiva 2002/21/CE può dare luogo all'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro interessato.
- (25) Dall'elenco dei mercati di cui all'allegato della presente raccomandazione sono stati rimossi due mercati che figuravano nella raccomandazione 2007/879/CE (i mercati 1 e 2), dal momento che non soddisfano più i tre criteri della prova. Poiché il ritmo dell'evoluzione prevista o prevedibile dei mercati, che sottende questa constatazione a livello di Unione, può variare da uno Stato membro all'altro, situazioni nazionali specifiche possono giustificare il fatto che un'autorità nazionale di regolamentazione ritenga che il mercato 1 della raccomandazione 2007/879/CE o altri mercati al dettaglio correlati al mercato 2 di detta raccomandazione non siano ancora effettivamente concorrenziali in una prospettiva futura in assenza di misure correttive adeguate e proporzionate a livello di fornitura all'ingrosso. Le autorità nazionali di regolamentazione potrebbero pertanto giustificare il perdurare di un intervento di regolamentazione ex ante sul mercato all'ingrosso, purché venga superata la prova dei tre criteri, tenuto conto delle circostanze nazionali, per il periodo di analisi di riferimento. I restanti mercati elencati nella raccomandazione 2007/879/CE sono ancora assoggettabili a una regolamentazione ex ante, sebbene i confini dei mercati 4, 5 e 6 siano stati ridefiniti. Nel delineare questi mercati, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto delle situazioni nazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Per la definizione dei mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero analizzare i mercati di prodotti e servizi specificati nell'allegato.
2. Quando individuano mercati diversi da quelli elencati nell'allegato, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire, e la Commissione procederà a una verifica al riguardo, che i tre criteri seguenti siano soddisfatti cumulativamente:
 - a) la presenza di forti ostacoli all'accesso non transitori, di carattere strutturale, giuridico o regolamentare;
 - b) la struttura del mercato non tende alla concorrenza effettiva nell'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;
 - c) il solo diritto della concorrenza non è sufficiente per far fronte adeguatamente alle disfunzioni del mercato individuate.
3. Qualora ritengano che uno qualsiasi dei mercati di cui all'allegato non sia assoggettabile a una regolamentazione ex ante nelle situazioni nazionali specifiche, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero dimostrare il mancato soddisfacimento di almeno uno dei tre criteri di cui al punto 2 e la Commissione procederà a una verifica al riguardo.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione tutti i pertinenti elementi di pressione concorrenziale, indipendentemente dal fatto che tale pressione derivi dalle reti di comunicazione elettronica, dai servizi di comunicazione elettronica o da altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista degli utenti finali.

⁽¹⁾ Linee direttrici della Commissione (GU C 165 dell'11.7.2002, pag. 6).

5. La presente raccomandazione non influenza le definizioni dei mercati, i risultati delle analisi di mercato e gli obblighi regolamentari adottati dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, e all'articolo 16 della direttiva 2002/21/CE prima della data di adozione della presente raccomandazione.
6. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2014

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente

ALLEGATO

- Mercato 1: Fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa
- Mercato 2: Fornitura all'ingrosso del servizio di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili
- Mercato 3: a) Accesso locale all'ingrosso in postazione fissa
b) Accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo
- Mercato 4: Accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT